



*DIPARTIMENTO DI IMPRESA E MANAGEMENT*

*Corso di laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo*

*Cattedra di Principi Contabili Internazionali*

Il trattamento contabile delle imposte secondo i principi contabili internazionali: IAS 12, analisi applicativa ed effetti della fiscalità differita nel settore bancario

RELATORE

Prof. Fabrizio Di Lazzaro

CANDIDATO

Luca Intrevado

CORRELATORE

Prof. Fabio Fortuna

ANNO ACCADEMICO 2019/2020



# Indice

<b>Introduzione</b> .....	6
<b>Cap.1 La fiscalità dei soggetti IAS/IFRS</b> .....	9
1.1 Il processo di armonizzazione contabile: evoluzione della normativa fiscale .....	9
1.2 La valenza fiscale degli IAS/IFRS: dal principio di neutralità fiscale al principio di derivazione rafforzata .....	12
1.3 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito: IAS 12 .....	16
1.3.1 Premessa .....	16
1.3.2 Finalità e ambito di applicazione .....	17
1.3.3 Definizioni .....	18
1.3.4 Attività e Passività fiscali differite .....	20
1.3.5 La Valutazione .....	25
1.3.6 La Compensazione .....	26
1.4 Il trattamento contabile delle imposte nei principi contabili nazionali: OIC 25 .....	28
<b>Cap.2 Aspetti fiscali delle business combination, interessenze con L'IFRS 3 e problemi applicativi</b> .....	30
2.1 Premessa.....	30
2.2 Il principio contabile sulle aggregazioni aziendali: IFRS 3 .....	30
2.3 Rilevazione Contabile delle Operazioni Straordinarie .....	33
2.4 Aspetti fiscali nelle operazioni di <i>business combination</i> .....	36
2.5 Le operazioni realizzative: Cessioni .....	40
<b>Cap.3 La fiscalità e la contabilizzazione delle imposte nei bilanci delle banche</b> .....	42
3.1 Premessa: il bilancio bancario e la normativa di riferimento.....	42
3.2 La fiscalità diretta .....	46
3.3 La fiscalità differita.....	46
3.3.1 Le svalutazioni dei crediti.....	47
3.3.2 Gli accantonamenti.....	49
3.3.3 Marchi ed Avviamento .....	50
3.3.4 Le perdite fiscali.....	52

3.3.5 Il probability test .....	53
3.4 DTA e patrimonio di vigilanza delle banche .....	56
<b>Cap.4 Gli effetti fiscali delle DTA nei bilanci bancari .....</b>	<b>59</b>
4.1 La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta: il regime ordinario di trasformazione ....	59
4.2 Effetti del Covid - 19 sul settore bancario .....	63
4.3 Decreto "Cura Italia": Il nuovo regime speciale di trasformazione .....	66
4.3 Effetti fiscali del d/Lgs 18/20 sui bilanci dei principali player italiani: Analisi empirica .....	68
<b>Conclusione .....</b>	<b>88</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>91</b>



## Introduzione

Nel contesto internazionale in continua trasformazione, il tema della fiscalità è uno dei più spigolosi e anche per questo più interessanti, a mio parere da affrontare.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un processo di armonizzazione in materia contabile e di conseguenza fiscale, nato dalla necessità di rendere confrontabili i dati e le informazioni dei vari players che operano nei mercati internazionali. È stato così avviato a livello europeo un lungo percorso di endorsement di regole comuni per le redazioni dei bilanci che ha portato alla nomina di due organi: lo IASB e il FASB, volti a redigere e promulgare i principi contabili da adottare a livello comunitario. Il processo di armonizzazione si è rivelato tortuoso e pieno di ostacoli, tant'è che risulta tutt'ora incompleto e con qualche scenario ancora da rivedere. All'interno di questo contesto il tema della fiscalità è divenuto centrale, in quanto l'introduzione di nuove regole contabili ha fatto sorgere la necessità di adeguare anche la normativa tributaria dei singoli paesi.

Il tema delle imposte, nei principi IAS/IFRS, è trattato all'interno dello IAS 12. In questo principio viene disciplinato in maniera molto dettagliata il trattamento contabile delle imposte correnti e più in particolare quello delle imposte differite. Il tema della fiscalità differita è molto attuale e ricorrente in una moltitudine di fattispecie che possono essere oggetto d'analisi. Tra questi vi è sicuramente quello delle operazioni di *business combination* disciplinate dall'IFRS 3, caratterizzate da una serie di incertezze e problemi applicativi derivanti dal differente metodo di contabilizzazione delle operazioni di finanza straordinaria previsto dalla normativa interna e quella dei principi contabili internazionali.

Dopo aver effettuato un'analisi generale sul contesto di applicazione del principio e sulle interessenze con altri disposti quali l'IFRS 3, nel caso delle *business combination*, il corpo centrale dell'elaborato punta ad analizzare il peso delle imposte differite sui bilanci degli enti creditizi, e le azioni intraprese dal legislatore volte a mitigare tali effetti.

Il tema delle imposte differite diventa molto spigoloso all'interno dei bilanci delle banche italiane. Rispetto ai competitors Europei, i nostri intermediari detengono slot di DTA molto capienti, derivanti principalmente da una disciplina tributaria sfavorevole. La normativa fiscale molto articolata vigente nel nostro paese genera numerose differenze tra risultato d'esercizio e imponibile fiscale, che a loro

volta comportano l'iscrizione in bilancio di queste attività. L'accumulo di DTA ha generato effetti negativi sulla dotazione patrimoniale delle banche nostrane, dato che secondo quanto predisposto da Basilea 3, tali attività non possono essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza, in quanto considerate attività illiquide la cui recuperabilità è incerta. La deduzione di DTA dal patrimonio di vigilanza, per le banche italiane è quella di ammontare più ingente insieme all'avviamento, e si è rivelata nel tempo un deficit in termini di requisiti patrimoniali.

Questo ha spinto il legislatore negli anni ad intraprendere azioni volte a mitigare questi effetti negativi. Tra questi interventi vi è il d. lgs 18/20 anche detto decreto "Cura Italia", che nel suo art.55 introduce un regime "speciale" di conversione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta, in aggiunta al regime di conversione ordinario previsto dal decreto "milleproroghe" del 2010 e rifinito con la manovra Monti dell'anno successivo. L'emanazione di questo decreto ci ha portato a parlare di un tema molto attuale: le ripercussioni sul settore bancario della crisi pandemica, e le manovre volte a sostenere gli enti creditizi in questo periodo di crisi.

L'art. 55 del decreto "Cura Italia" si propone sostanzialmente di conferire un'iniezione di liquidità alle imprese colpite dalla crisi che stiamo tutt'ora vivendo, incentivando la vendita di crediti deteriorati, ulteriore fardello che affligge i bilanci delle nostre banche.

Nell'ultimo capitolo è stata effettuata un'analisi empirica sui bilanci 2019 di tre fra le più importanti banche italiane, volta a verificare gli effetti reali e tangibili derivanti dall'introduzione di questo regime di conversione, con un focus sulle variazioni dei coefficienti patrimoniali rilevanti ai fini di Basilea 3. Essendo effettuata sui bilanci dello scorso anno, si tratta di un'analisi prospettica sugli effetti potenziali che avrebbe avuto tale decreto se fosse stato in vigore appunto dal 2019.



## Cap.1 – La fiscalità dei soggetti IAS/IFRS

### 1.1 – Il processo di armonizzazione contabile: evoluzione della normativa fiscale

L'evoluzione e la crescente globalizzazione dei mercati finanziari globali hanno indotto gli enti sovranazionali, fra cui la Commissione Europea ad avviare un processo di armonizzazione delle norme di redazione dei bilanci e dell'informativa finanziaria delle imprese, al fine di garantire la comparabilità delle società nonché l'efficiente funzionamento dei mercati comunitari.

Le motivazioni che hanno spinto il legislatore ad intraprendere la via dell'armonizzazione contabile, riguardano principalmente lo scarso grado di confrontabilità dei bilanci che si è rivelato un freno allo sviluppo e al reperimento di risorse e capitali del mercato comunitario. Tra i grandi obiettivi che i fondatori dell'unione europea si erano prefigurati, vi era certamente quello di creare un mercato unico europeo, concorrenziale ed efficiente. Le imprese hanno dovuto necessariamente ampliare il loro raggio d'azione al di fuori dei confini nazionali, e tale processo ha comportato il sorgere della necessità di creare un linguaggio comune per la redazione dei bilanci così da garantire una migliore comparabilità dei dati e un'informazione chiara e veritiera per gli investitori.

Il processo di armonizzazione si avvia nel 1978 con l'emanazione da parte della Comunità Economica Europea di una serie di provvedimenti legislativi aventi come obiettivo principale quello di "accrescere la comparabilità dei principi contabili vigenti in ciascun Paese, fissando dei limiti alle divergenze che possono presentare". Tra questi i più significativi in materia contabile furono tre: IV direttiva sui conti annuali delle società di capitali, VII direttiva sui conti consolidati dei gruppi di imprese, VIII direttiva sull'abilitazione delle persone incaricate al controllo dei conti annuali.

Lo strumento della direttiva utilizzato dal legislatore come mezzo per recepire le norme contabili previste a livello comunitario, pur rappresentando un primo passo importante verso il processo di armonizzazione, mostrava limiti evidenti. Fra tutti la grande libertà di recepimento in capo ai singoli stati, che naturalmente optavano per la scelta di trattamenti contabili più adeguati alla natura socio – economica ed alla tradizione contabile del proprio paese. Dunque, possiamo affermare che, se da un lato l'emanazione delle direttive comunitarie hanno generato un impulso rilevante all'uniformità dei principi di redazione del bilancio, dall'altro il processo di armonizzazione non poteva ritenersi

compiuto finché non fossero state completamente appianate le divergenze economico – sociali dei paesi nei quali le direttive sarebbero entrate in vigore.

I problemi evinti dall'approccio delle direttive portarono ad un'inversione di rotta da parte della commissione Europea, che iniziò a valutare una serie di alternative tra cui, quelle più accreditate furono:

- Redigere un nuovo corpus di principi di matrice Europea: tale ipotesi venne scartata a causa dell'evidente dilungamento delle tempistiche nel trovare un accordo che avrebbe soddisfatto tutti i paesi aderenti;
- Adottare gli US GAAP, ovvero i principi contabili americani: soluzione inapplicabile data la specificità di tali principi alle esigenze del contesto normativo americano;
- Utilizzare i principi contabili internazionali emanati dallo IASB.

La scelta ricadde sull'adozione dei principi IAS/IFRS, che oggi vengono emanati dallo IASB e dal FASB, due organismi sovranazionale istituiti con lo scopo primario di sostituire le istituzioni europee nell'emanazione di un corpus di principi contabili per la redazione dei bilanci degli stati membri.

Il processo armonizzazione vede poi susseguirsi una serie di comunicazioni della commissione europea, in particolare ricordiamo la n. 359/2000, che prevede: la presentazione di una proposta entro il 2000, che avrebbe introdotto l'obbligo per le società quotate UE di adozione dei principi IAS/IFRS per la redazione dei bilanci, e un adeguamento delle direttive IV e VII in seguito all'adozione degli IAS.

La prima proposta si concretizza con il Regolamento Comunitario 1606/2002, che obbliga tutte le società che emettono titoli quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea, a redigere il bilancio consolidato applicando gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e gli International Accounting Standards (IAS) a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2005. Inoltre, agli Stati membri dell'Unione Europea viene concessa la possibilità di consentire a società diverse da quelle quotate, l'utilizzo dei principi IAS/IFRS per la redazione dei bilanci secondo quanto previsto dall'art. 5 del suddetto regolamento.

La scelta dell'emanazione di un regolamento comunitario è dettata principalmente dalla volontà di evitare i problemi ai quali si era andati in contro utilizzando l'approccio delle direttive. Il regolamento infatti, per sua natura giuridica, è direttamente applicabile negli Stati Membri, al contrario della direttiva che conferisce ampia libertà di recepimento da parte del singolo stato membro. In secondo

luogo, vi era la volontà di affidarsi ad un unico corpus di regole contabili riconosciute a livello internazionale, in grado di assicurare la necessaria comparabilità che le direttive contabili non erano in grado di garantire. Inoltre, il regolamento ha previsto l'introduzione del meccanismo di endorsement per l'adozione dei principi di nuova emissione dello IASB, così da garantire un efficiente processo di omologazione e rendere i PCI a tutti gli effetti norma di legge una volta emanati.

L'emissione del regolamento n.1606/2002 dunque segna un momento di svolta, si è assistito ad una cessione di sovranità da parte del legislatore europeo ad un soggetto esterno, lo IASB, che emana i principi contabili internazionali che vengono poi applicati in Europa. Si è arrivati, in tal modo, a garantire un'effettiva comparabilità dell'informazione economico-finanziaria delle imprese dell'Unione Europea, nei mercati comunitari e internazionali.

Con l'emanazione del D.lgs. 38/2005 i principi IAS/IFRS vengono ufficialmente recepiti dall'ordinamento italiano. Le società investite dell'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali, per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, sono tutti i cosiddetti Enti di Interesse pubblico ovvero: società quotate, società con strumenti finanziari largamente diffusi tra il pubblico dei risparmiatori, banche e altri intermediari finanziari vigilati. Per quanto riguarda le assicurazioni, le società controllate e le società minori, può esserci l'obbligo o la facoltà di applicazione.

L'adozione dei principi IAS/IFRS in Italia ha segnato l'abbandono dello storico disposto normativo basato esclusivamente sul Codice civile, per adottare un corpus di principi in grado di garantire una migliore informazione contabile delle imprese sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, caratterizzati però da presupposti molto lontani da quelli in vigore fino a quel momento. È evidente la differente impostazione che assume l'informativa di bilancio nei due casi: i principi IASB si fondano sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mentre il codice civile è saldamente ancorato al principio di prudenza, questi differenti approcci comportano che i primi conseguono l'obiettivo di valutare le performance economica dell'impresa, gli altri hanno l'obiettivo evidenziare il reddito distribuibile generato nel corso dell'esercizio ed il patrimonio disponibile alla data di chiusura.

Il completamento del processo di armonizzazione vede poi susseguirsi ulteriori interventi da parte dell'UE, ma ciò che in questa sede ci preme sottolineare è l'importanza del recepimento da parte degli stati membri dei principi contabili internazionali. Questa è risultata essere una tappa fondamentale per la creazione di un mercato unico in quanto garantisce omogeneità nei criteri di redazione dei conti

annuali delle società, e di conseguenza una comparabilità delle stesse, andando ad abbattere sempre di più le barriere fra società residenti in paesi differenti garantendo un più agevole reperimento di risorse finanziarie dall'estero.

Naturalmente l'adozione di nuovi principi di redazione dei bilanci ha delle ripercussioni in tutte quelle materie in cui il bilancio assume un ruolo centrale, fra cui vi è certamente la materia tributaria.

## 1.2 – La valenza fiscale degli IAS/IFRS: dal principio di neutralità fiscale al principio di derivazione rafforzata

Il recepimento dei principi IAS/IFRS all'interno dell'ordinamento italiano ha fatto sorgere la necessità di adeguare la normativa fiscale in materia di determinazione del reddito di impresa. Con l'emanazione del D.lgs. 38/2005, che prevede per alcune imprese l'obbligo e per altre la facoltà di adozione dei principi contabili internazionali, emergono delle problematiche in merito alla disparità di trattamento fiscale tra società IAS e OIC adopter, e della difficoltà di applicazione della disciplina fiscale prevista dal TUIR sulla determinazione del reddito d'impresa, essendo fondata su principi di redazione del bilancio previsti dal Codice civile.

Il primo intervento è avvenuto con l'emanazione della legge n.244/2007 (finanziaria 2008), che recepisce le indicazioni contenute nella "relazione Biasco", la quale valutava negativamente il principio della "neutralità fiscale" contenuto nel D.lgs 38/2005, in quanto si limitava esclusivamente a scongiurare il pericolo che soggetti versanti nelle medesime situazioni economico-patrimoniali potessero subire prelievi fiscali di ammontare differente solo in ragione del sistema contabile adottato.

Nell'esaminare la questione la commissione ha valutato tre differenti soluzioni per la determinazione del reddito imponibile delle società IAS adopter:

- Il "binario unico": che prevedeva l'identificazione del reddito imponibile nel risultato d'esercizio. Un approccio che ha ottenuto parere negativo in quanto avrebbe rappresentato una soluzione antitetica all'esigenza di certezza del rapporto tributario in applicazione delle norme sulla determinazione del reddito imponibile

- Il “doppio binario” che prevedeva il calcolo del reddito imponibile in maniera del tutto autonoma rispetto al risultato d’esercizio, soluzione che avrebbe comportato una separazione netta tra normativa contabile e tributaria, sia l’esposizione dei contribuenti alle scelte del legislatore, slegate dai criteri economici elaborati per l’individuazione del reddito
- La “derivazione parziale” soluzione che possiamo definire intermedia rispetto alle precedenti, approvata dalla commissione e adottata poi dal legislatore, prevedeva l’esenzione dall’applicazione dell’art.109 del TUIR per le società IAS adopter in merito all’imputazione temporale e alla qualificazione delle componenti reddituali. Questa via consentiva di dare rilevanza ai criteri di qualificazione, imputazione temporale, rappresentazioni in bilancio previste dai principi contabili internazionali.

L’adozione del principio di derivazione parziale segna l’inizio della seconda fase di adeguamento normativo all’adozione dei principi contabili internazionali, con il passaggio per i soggetti IAS ad un sistema di derivazione dell’imponibile dal risultato d’esercizio, il principio di neutralità ha subito un passaggio da sostanziale a procedurale, in virtù del quale il calcolo dell’imponibile delle società che adottano i principi contabili internazionali diventa analogo al calcolo adottato dalle società che redigono il bilancio secondo gli OIC e i principi del codice civile.

La finanziaria del 2008 segna il passaggio dal principio di neutralità fiscale a quello di derivazione rafforzata attraverso una riformulazione dell’art.83 del TUIR. In particolare, le novità introdotte sono due:

- viene eliminato l’inciso relativo ai componenti direttamente imputati a patrimonio, inserito con D.lgs 38/2005,
- è prevista l’applicazione dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi IAS/IFRS, anche in deroga alle disposizioni del TUIR.

La prima modifica ha natura puramente esemplificativa, la seconda invece risulta avere un’incidenza sostanziale nella derivazione del reddito imponibile dal risultato d’esercizio. Nello specifico l’intervento del legislatore opera su un duplice livello:

- il primo riguardante il ricorso ai criteri di qualificazione e classificazione in bilancio, previsti per la redazione dei bilanci IAS/IFRS
- il secondo in merito al criterio di imputazione temporale, con la deroga delle disposizioni del TUIR in contrasto con quanto previsto dallo IASB

Il nuovo art. 83 tramite queste modifiche riconosce la validità del risultato d'esercizio desunto dal bilancio come base per la determinazione dell'imponibile fiscale.

Un ulteriore intervento da parte del legislatore è avvenuto attraverso il Decreto Ministeriale 48/2009, "Decreto IAS", che ha stabilito la rilevanza ai fini fiscali dei componenti reddituali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, introducendo per gli IAS adopter un'espressa deroga ai criteri di competenza e ad ogni altra disposizione fiscale che attribuisca rilievo ai componenti reddituali in base a regole non conformi al criterio sostanzialistico. Il principio di "derivazione rafforzata" consiste nel fatto che i componenti positivi e negativi civilistici, in alcuni casi, prevalgono anche sulle diverse regole fiscali, determinandosi così l'imponibile sulla base di regole contabili e non tributarie. Ma, come precedentemente evidenziato, la rilevanza di questo principio è limitata ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale delle operazioni aziendali.

La "derivazione rafforzata" è definita però "non piena" a causa del fatto che non si estende alle valutazioni, che rimangono disciplinate dalla normativa fiscale: il legislatore tributario ha voluto mantenere il potere di individuare il quantum dei componenti rilevanti fiscalmente. Il caso tipico è rappresentato dal processo di ammortamento perché la normativa tributaria fissa un tetto massimo (rappresentato da un'aliquota percentuale) alla quota di ammortamento deducibile annualmente e questo limite massimo trova applicazione anche in presenza di un maggior ammortamento contabilizzato sulla base degli IAS/IFRS. Allo stesso modo le svalutazioni e le rivalutazioni relative alle immobilizzazioni sono considerate irrilevanti sulla base della disciplina fiscale e ciò vale anche se tali componenti sono contabilizzati nel bilancio IAS/IFRS.

Successivamente è stato emanato il Decreto-legge 225/2010, detto anche "Decreto milleproroghe", che ha stabilito una serie di disposizioni volte a monitorare l'adeguatezza dei principi contabili internazionali ai continui mutamenti del contesto nel quale operano. In particolare, prevede che il ministro della giustizia con apposito decreto, stabilisca eventuali disposizioni in merito al coordinamento dei principi contabili internazionali di nuova emanazione con la disciplina civilistica. Inoltre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto il ministro dell'economia e delle finanze possa emanare, in aggiunta, ulteriori disposizioni in merito al coordinamento dei nuovi principi e la disciplina relativa alle determinazioni dell'imponibile IRES e IRAP. La ratio del decreto è individuabile nella volontà di concedere al legislatore tributario, la possibilità di nuovi interventi in presenza di modifiche del contesto contabile di riferimento, ma anche se mossi da un'esigenza reale,

questi interventi potrebbero tradursi in una sorta di “passo indietro” rispetto alle disposizioni precedenti e in un “controsenso” con quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 1606/2002.

Possiamo quindi affermare che, nonostante l’esigenza di risolvere il problema del coordinamento delle disposizioni in materia civilistica e fiscale, le deleghe ai Ministeri non devono creare ulteriori criticità e non devono assolutamente mettere in discussione il principio di “derivazione rafforzata”, altrimenti si genererebbe, per ogni singolo principio contabile internazionale, un sistema fiscale specifico derogando, ove necessario, al principio di “derivazione rafforzata” e vanificando tutti gli interventi precedenti.

Il percorso travagliato intrapreso dal legislatore non era ben direzionato verso l’obiettivo finale, ovvero quello della completa armonizzazione fiscale. Fu questo il motivo della predisposizione di alcune modifiche con l’emanazione del decreto 244/2016, chiamato anch’esso “Decreto Mille Proroghe” il quale tramite alcune disposizioni, interviene nuovamente sull’art.83 del TUIR estendendo il principio di derivazione rafforzata anche per le imprese che redigono il bilancio seguendo i principi contabili OIC, con l’esclusione delle microimprese, che mantengono la facoltà di redigerlo in forma normale o abbreviata.

Le modifiche messe in atto hanno portato ad un adeguamento di alcuni principi contabili nazionali, per conformarsi e dare applicazione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Nonostante quanto emerso dal decreto analizzato, restano delle evidenti limitazioni al principio della prevalenza della sostanza sulla forma e continuano a trovare piena applicazione le disposizioni fiscali previste dalla normativa interna in merito ad esempio alla deducibilità di alcune componenti negative, esclusione dalla tassazione o ripartizione di quest’ultime in più periodi di imposta. Il TUIR prevede differenti criteri di calcolo dell’ammortamento che comportano delle limitazioni alla deduzione di quote di ammortamento per alcune tipologie di beni, per gli oneri di utilità sociale, svalutazioni dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti ecc. In merito ad alcune componenti positive di reddito, prevede l’esenzione dalla formazione dell’imponibile o la loro ripartizione in più periodi d’imposta irrilevanza totale delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che soddisfano i requisiti della participation exemption (art.87), o l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che rispettano i requisiti della pex. Infine, alcune componenti positive e negative di reddito assumono rilevanza fiscale, dunque concorrono alla formazione dell’imponibile seguendo il principio di cassa, come remunerazione degli amministratori, utili distribuiti e interessi di mora.

Tutte queste differenze di valutazione di componenti positive e negative di reddito diverranno rilevanti nella trattazione successiva perché saranno loro a generare la cosiddetta fiscalità differita, oggetto di analisi dei successivi capitoli in quanto argomento fortemente discusso dal principio contabile internazionale sulle imposte: lo IAS 12

Certamente l'ultimo "Decreto Milleproroghe" appena trattato ha generato importanti cambiamenti, risolvendo definitivamente il problema del doppio binario tra valore civile e fiscale, che comportava costi da sostenere per le imprese e risultava di difficile gestione. Tuttavia, sono stati necessari ulteriori interventi, tra cui ricordiamo i più recenti: decreto ministeriale del 3 agosto 2017 e il decreto ministeriale del 10 gennaio 2018, che stabiliscono le disposizioni per la modifica delle norme in materia di imposta sulle società IAS adopter e il coordinamento tra queste norme e il nuovo principio di "derivazione rafforzata" vigente per le imprese OIC.

Nonostante questo, possiamo concludere che l'obiettivo di armonizzazione tanto ambito non risulta pienamente raggiunto, rimangono ancora nodi da sciogliere e qualche incertezza. Certo è necessario sottolineare come siano stati fatti notevoli passi avanti grazie all'adozione del principio di "derivazione rafforzata" e all'estensione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma alle imprese OIC compliant. Il processo di convergenza diventa sempre più marcato grazie all'adozione di criteri di valutazione, principi e nozioni propri degli IAS/IFRS.

## 1.3 – Il trattamento contabile delle imposte sul reddito: IAS 12

### 1.3.1 – Premessa

Il tema della fiscalità delle imprese è da sempre considerato un argomento delicato da trattare in sede di redazione del bilancio, questo giustifica gli interventi descritti nei precedenti paragrafi per cercare di trovare un punto d'incontro tra normativa contabile e fiscale all'interno del nostro ordinamento.

Come detto in precedenza, con il recepimento della direttiva Europea in merito alla redazione dei bilanci secondo i principi IAS/IFRS, si è avviato un procedimento volto ad adeguare la normativa fiscale vigente con le modalità di trattazione delle imposte previste dai principi contabili

internazionali, riportate all'interno del principio IAS 12. Nel 1979 è stata predisposta la prima versione: "Contabilizzazione delle imposte sul reddito", alla quale sono state apportate modifiche sostanziali nel 1996, rubricato "Income Taxes", cui sono seguiti due interventi nel 2010 con "Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti" e nel 2016 con "Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate".

### 1.3.2 – Finalità e ambito di applicazione

Il principio contabile IAS 12 definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito. In particolare, tale principio si propone come obiettivo quello di stabilire come individuare gli effetti fiscali correnti e futuri relativi:

- al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate nello stato patrimoniale dell'entità;
- alle operazioni e agli altri fatti dell'esercizio corrente rilevati nel bilancio dell'entità.

Il suddetto principio stabilisce che l'entità rilevi gli effetti fiscali connessi ad operazioni ed altri eventi con le stesse modalità con il quale rileva le medesime operazioni o eventi. Dunque, per la rilevazione di effetti fiscali relativi ad operazioni rilevate a conto economico, anch'essi devono essere rilevati a conto economico, medesimo ragionamento deve essere applicato per le operazioni contabilizzate al di fuori conto economico, e del risultato d'esercizio nel prospetto delle "Other comprehensive income" o direttamente a patrimonio netto.

Inoltre, viene trattata la rilevazione delle attività/passività fiscali differite, l'esposizione in bilancio delle imposte sul reddito e l'illustrazione dell'informativa relativa alle imposte sul reddito.

Il principio si applica per la contabilizzazione di tutte le imposte calcolate sui redditi imponibili, nazionali ed estere, comprese le ritenute fiscali, dovute da una società controllata, collegata o parte di un accordo a controllo congiunto a seguito di distribuzioni all'entità che redige il bilancio. Le uniche esclusioni dall'applicazione riguardano i contributi pubblici e i crediti di imposta su partecipazioni, nonostante tale principio tratti la contabilizzazione delle differenze temporanee che possono derivare da tali contributi o crediti di imposta. Secondo la regola generale le imposte devono essere iscritte in bilancio seguendo il principio della competenza, ma non sempre le imposte sul

reddito di competenza di un determinato esercizio sono esigibili nello stesso esercizio in cui sorgono, questi disallineamenti generano la fiscalità differita.

### 1.3.3 – Definizioni

Per comprendere a pieno gli argomenti che andremo a trattare è necessario dare alcune definizioni importanti che saranno oggetto di analisi nei paragrafi successivi.

Lo IAS 12 effettua una trattazione dettagliata della cosiddetta fiscalità differita e degli effetti che questa ha nel calcolo dell'imponibile. Per parlare di fiscalità differita è necessario anzitutto comprendere cosa si intende per valore fiscalmente riconosciuto e per differenze temporanee tra quest'ultimo e il valore contabile, che generano a punto attività e passività fiscali differite.

Per valore fiscalmente riconosciuto s'intende il valore attribuito ad una posta dell'attivo o del passivo ai fini del calcolo delle imposte sul reddito d'impresa. Il valore ai fini fiscali di un'attività è il valore che sarà fiscalmente deducibile a fronte di qualsiasi reddito imponibile che l'entità otterrà quando realizzerà il valore contabile dell'attività. Se tali redditi non saranno imponibili, il valore ai fini fiscali dell'attività corrisponderà al suo valore contabile. Il valore ai fini fiscali di una passività è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi importo che sarà fiscalmente deducibile negli esercizi futuri con riferimento a quella passività. Nel caso di proventi riscossi anticipatamente, il valore ai fini fiscali della passività conseguente è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi reddito che non sarà imponibile nei futuri esercizi.

Alcune poste di bilancio hanno un valore ai fini fiscali ma non sono rilevate nello stato patrimoniale come attività e passività. Per esempio, i costi di ricerca sono rilevati come costo nella determinazione dell'utile contabile nell'esercizio nel quale sono sostenuti ma può non essere consentito dedurli dal reddito imponibile (perdita fiscale) fino all'esercizio successivo. La differenza tra il valore ai fini fiscali dei costi di ricerca, cioè l'ammontare che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri, e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita.

Quando il valore ai fini fiscali di un'attività o di una passività non è immediatamente evidente, è utile considerare il criterio fondamentale sul quale si basa il presente principio: l'entità deve, salvo alcune

eccezioni specifiche, rilevare una passività (attività) fiscale differita ogni volta che il recupero o l'estinzione del valore contabile di un'attività o di una passività incrementi (riduca) i pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali. Tale criterio può risultare utile in situazioni come ad esempio nel caso in cui il valore ai fini fiscali di un'attività o di una passività dipende dalle modalità di recupero o estinzione previste dalla normativa.

Nei bilanci consolidati, le differenze temporanee sono determinate confrontando i valori contabili delle attività e delle passività del bilancio consolidato con l'appropriato valore ai fini fiscali. Il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alla dichiarazione dei redditi consolidata negli ordinamenti nei quali tale dichiarazione viene presentata. In altri ordinamenti, il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alle dichiarazioni fiscali di ciascuna entità del gruppo.

Il valore ai fini fiscali di un'attività o passività può differire come detto dal valore contabile, queste differenze che si generano all'interno dei bilanci si classificano come imponibili e deducibili:

- differenze temporanee imponibili: ovvero quelle differenze che porteranno a divenire tassabili determinati ammontari in esercizi successivi, possono essere generate ad esempio da ricavi che contabilmente sono di competenza dell'esercizio corrente ma fiscalmente potranno essere imputabili a più esercizi successivi. Consideriamo ad esempio le plusvalenze rateizzabili, il ricavo generato dalla plusvalenza lo contabilizzo per intero nel mio bilancio d'esercizio, ma la normativa fiscale mi permette di rateizzare tale ricavo in cinque esercizi compreso quello corrente così da poter abbattere la base imponibile anche nei 4 esercizi successivi.
- Differenze temporanee deducibili: ovvero quelle differenze che comportano la deducibilità di determinati costi in esercizi successivi a quello in cui vengono rilevati contabilmente. Il TUIR ad esempio stabilisce che i costi per manutenzione possono essere dedotti nei limiti del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. La parte che eccede tale limite è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi a quello corrente. Questa norma comporta che contabilmente rileverò una posta di costo che per l'eccedenza del 5% non avrà rilevanza fiscale nel medesimo esercizio in quanto verrà dedotta a partire dall'esercizio successivo.

Le differenze temporanee imponibili comporteranno il sorgere di passività fiscali differite, ovvero imposte che dovranno essere risolte negli esercizi successivi, mentre le differenze temporanee

deducibili faranno sorgere attività fiscali differite, dunque imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri.

Nei paragrafi successivi verranno trattate in maniera più dettagliata attività e passività fiscali differite

### 1.3.4 – Attività e Passività fiscali differite

Secondo quanto disposto dallo IAS 12 una passività fiscali differita si genera da differenze temporanee imponibili, ovvero quelle differenze di valore che porteranno a divenire tassabili determinati ammontari negli esercizi successivi a quello di competenza contabile. Le esenzioni a questa norma sono:

- Rilevazione iniziale di avviamento il cui ammortamento non è deducibile. In questo caso il nostro ordinamento, considerando l'avviamento come valore residuale, prevede che non vengano calcolate le imposte differite. Le imposte pagate saranno imputate nei conti economici degli esercizi nei quali saranno rilevati gli ammortamenti indeducibili.
- Rilevazione iniziale in bilancio di attività o passività in operazioni: non classificabili come *business combination* (secondo quanto previsto dal principio IFRS 3); che al momento della loro esecuzione non influenzano né il risultato d'esercizio, né il reddito imponibile (perdita fiscale). Al momento della rilevazione iniziale di un'attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un'attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell'operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell'attività o della passività: in una aggregazione aziendale, un'entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e ciò incide sul valore dell'avviamento o dell'utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che la stessa rileva. Se l'operazione influenza l'utile contabile o il reddito imponibile, l'entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e rileva nell'utile (perdita) d'esercizio l'onere fiscale o il provento fiscale differito che ne derivano. Se l'operazione non è una aggregazione aziendale, e non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile, l'entità, in assenza delle esenzioni previste, rileverebbe la passività o l'attività

fiscale differita e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell'attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Il presente Principio, quindi, non consente all'entità di rilevare la passività o l'attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente. Inoltre, l'entità, man mano che il bene è ammortizzato, non contabilizza le successive variazioni di valore della passività o attività fiscale differita non rilevata.

In merito alla rilevazione di passività fiscali differite nell'ambito di investimenti in controllate, filiali, collegate, partecipazioni in joint venture, queste devono essere rilevate esclusivamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- controllante, l'investitore, il partecipante alla joint venture o il gestore congiunto sono in grado di controllare i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee;
- è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà.

Tali differenze possono manifestarsi in casi differenti, quali, per esempio:

- l'esistenza di utili non distribuiti di controllate, filiali, collegate e accordo(i) a controllo congiunto
- variazioni dei tassi di cambio esteri quando la controllante e la sua controllata hanno sede in paesi differenti;
- e riduzioni del valore contabile della partecipazione in una collegata al suo ammontare recuperabile.

Quando iscriviamo un'attività in bilancio, il suo valore verrà recuperato negli esercizi successivi sotto forma di benefici economici, quando il valore di bilancio dell'attività è maggiore del suo valore fiscalmente riconosciuto, allora il reddito imponibile eccederà gli importi che potranno essere dedotti fiscalmente. Questa differenza comporta l'iscrizione in bilancio di una passività fiscale differita e l'obbligo di pagare imposte differite nell'esercizio in cui il valore del bene verrà integralmente recuperato.

Esempi di norme all'interno del nostro ordinamento che possono generare differenze temporanee imponibili sono: art. 86 TUIR, sulle plusvalenze rateizzabili; art. 102 TUIR, Ammortamenti anticipati.

La disciplina prevista dall'art. 86 stabilisce che per le cessioni a titolo oneroso di beni posseduti da più di tre anni, la plusvalenza conseguita può essere "spalmata" su un massimo di 5 esercizi, rateizzando così la tassazione.

Dunque, supponiamo che nell'esercizio corrente, la società alpha consegua una plusvalenza di 500 per la cessione di un bene posseduto da più di tre anni, l'utile di bilancio è 1000. Ora ipotizziamo che la società deciderà di rateizzare la tassazione di tale plusvalenza nei 5 esercizi successivi, il valore fiscalmente riconosciuto della plusvalenza dunque risulterà essere di 100 nell'esercizio corrente. La differenza di 400 è una differenza temporanea imponibile dalla quale verranno contabilizzate una passività fiscale differita a fronte delle imposte differite che dovranno essere pagate. ipotizzando un'aliquota fiscale del 10%, le imposte differite risulteranno pari a 40 ( $10\% * 400$ ).

Inoltre, si manifestano differenze temporanee imponibili quando:

- attività e passività vengono rilevate al fair value nell'ambito di un'aggregazione aziendale (secondo quanto disposto dal principio IFRS 3), ma non viene effettuata alcuna rettifica equivalente ai fini fiscali;
- In un'operazione di *business combination* si rileva avviamento, le cui riduzioni di valore sono indeducibili
- il valore di un'attività o di una passività rilevato inizialmente ai fini fiscali differisce dal suo valore contabile iniziale, ad esempio quando l'entità beneficia di contributi esenti da imposta relativi a beni;
- il valore contabile di investimenti in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in accordi a controllo congiunto, si differenzia dal valore ai fini fiscali dell'investimento o della partecipazione.

Le attività fiscali differite vengono rilevate in bilancio nel momento in cui emergono:

- differenze temporanee deducibili;
- riporto a nuovo di perdite inutilizzate;
- riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati.

Per tutte le differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi devono essere contabilizzate attività fiscali differite esclusivamente se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a

fronte del quale potrà essere utilizzata tale differenza temporanea. Le esenzioni a questa norma sono i casi in cui l'attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:

- non rappresenta una aggregazione aziendale;
- al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).

Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti in controllate, filiali, collegate, e a partecipazioni in accordi a controllo congiunto, deve essere rilevata un'attività fiscale differita solo nella misura in cui, è probabile che:

- la differenza temporanea si annullerà nel prevedibile futuro;
- sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata la differenza temporanea.

Nella rilevazione di una passività che il valore contabile sarà estinto negli esercizi futuri attraverso un deflusso di risorse economiche verso l'esterno. Quando le risorse escono dall'entità, parte o tutto il loro ammontare può essere deducibile nella determinazione del reddito imponibile di un esercizio successivo a quello nel quale è stata rilevata la passività. In tali casi, esiste una differenza temporanea tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali. Di conseguenza, emerge un'attività fiscale differita pari alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi quando sarà consentito dedurre dal reddito imponibile quella parte della passività. Analogamente, se il valore contabile di un'attività è inferiore al suo valore ai fini fiscali, la differenza darà luogo a un'attività fiscale differita pari alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi.

Esempi di norme all'interno del nostro ordinamento che possono generare differenze temporanee deducibili sono: art. 102 del TUIR, sulla deducibilità delle spese di manutenzione, art.108 sulle spese di rappresentanza.

La disciplina prevista dall'art. 102, comma 6, stabilisce che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio di esercizio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili, quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (fa eccezione il primo anno di attività il cui limite del 5% viene conteggiato sul valore delle

immobilizzazioni alla fine dell'esercizio). L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Supponiamo dunque di avere un utile d'esercizio di 1000, aver sostenuto costi per manutenzione per 200 e aliquota d'imposta del 40%. Se contabilmente il mio utile risulta essere di 1000, fiscalmente il reddito imponibile sarà di 1200, dato che i 200 di costi per manutenzione non potranno essere dedotti in questo esercizio, ma a partire dall'esercizio successivo. LA differenza di 200 è una differenza temporanea deducibile dalla quale verranno contabilizzate un'attività fiscale differita a fronte delle imposte anticipate che dovranno essere pagate. Ipotizzando un'aliquota fiscale del 40%, le imposte differite risulteranno pari a 80 ( $40\% * 200$ ).

Un'attività fiscale differita per perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati riportati a nuovo deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati.

I requisiti per la rilevazione di attività fiscali differite derivanti dal riporto a nuovo di perdite fiscali e di crediti d'imposta non utilizzati sono i medesimi applicabili alla rilevazione di attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee deducibili. L'esistenza di perdite fiscali non utilizzate, tuttavia, è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro. Pertanto, se l'entità ha una storia di perdite recenti, essa rileva un'attività fiscale differita derivante da perdite fiscali o crediti d'imposta non utilizzati solo nella misura in cui abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano evidenze convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente a fronte del quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati. In tali casi, il paragrafo 82 richiede l'indicazione dell'importo dell'attività fiscale differita e la natura delle ragioni che giustificano la sua rilevazione.

L'entità, nel valutare la probabilità che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati possano essere utilizzati, prende in considerazione i seguenti criteri:

- se l'entità abbia differenze temporanee imponibili sufficienti, con riferimento alla medesima giurisdizione fiscale e al medesimo soggetto di imposta, che si tradurranno in importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati possano essere utilizzati prima della loro scadenza;
- se è probabile che l'entità abbia redditi imponibili prima della scadenza delle perdite fiscali o dei crediti d'imposta non utilizzati

- se le perdite fiscali non utilizzate derivino da cause identificabili che è improbabile che si ripetano;
- se l'entità disponga di una pianificazione fiscale in base alla quale si avrà reddito imponibile nell'esercizio nel quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati.

Se non è probabile che sia disponibile reddito imponibile a fronte del quale potranno essere utilizzati le perdite fiscali o i crediti d'imposta non utilizzati, l'attività fiscale differita non viene rilevata.

### 1.3.5 – La Valutazione

Le attività e passività per imposte correnti contabilizzate in un determinato esercizio dovranno essere rilevate sulla base delle valutazioni effettuate in merito all'ammontare di denaro che ci si aspetta di pagare o recuperare prendendo in considerazione le aliquote fiscali stabilite dalla normativa vigente. Medesimo approccio deve essere utilizzato per le attività e passività per imposte differite.

Sempre in merito alla valutazione lo IAS 12 specifica che per la rilevazione di attività e passività fiscali differite è necessario tener conto delle conseguenze fiscali delle modalità di realizzazione delle attività e pagamento delle passività, che in determinati casi possono influenzare gli importi effettivamente pagati o ricevuti. Questo può verificarsi ad esempio nel caso in cui:

- la legge prevede aliquote diverse in base alla modalità di realizzazione: le plusvalenze sulle immobilizzazioni possono essere tassate con aliquote differenti da quelle applicabili al risultato influenzato solo dall'ammortamento delle immobilizzazioni;
- a causa di modifiche e variazioni di aliquota già approvate o per effetto di operazioni che influenzano i meccanismi di calcolo dell'imposta, negli esercizi successivi vi sarà un prelievo fiscale differente.

Nel valutare la recuperabilità delle attività fiscali si deve tener conto anche di tutte le opportunità di pianificazione fiscale a disposizione dell'impresa.

Supponiamo dunque che la società alpha detenga un immobile del valore contabile di 500 e valore fiscalmente riconosciuto di 400. Nel caso in cui il bene fosse venduto si applicherebbe un'aliquota fiscale del 20%, altrimenti in caso di detenzione fino al completo recupero del suo valore contabile si

applicherebbe un'aliquota del 30%. La società di conseguenza rileverà imposte differite per valore di 20 o 30, a seconda delle modalità di realizzo dell'immobile.

Non è consentita in nessun caso l'attualizzazione di attività e passività fiscali differite. Questo divieto è connesso alla difficoltà di prevedere i tempi di annullamento delle differenze temporanee: se si fosse permessa l'attualizzazione sarebbe venuta meno la comparabilità dei bilanci di aziende diverse.

Infine, il principio prevede che l'entità, effettui una nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate in bilancio, alla data di riferimento di ogni esercizio contabile. L'entità rileva un'attività fiscale differita precedentemente non rilevata se è divenuto probabile che un futuro reddito imponibile consentirà di recuperare l'attività fiscale differita. Ad esempio, un miglioramento delle condizioni commerciali può aumentare la probabilità che l'entità sia in grado di realizzare nel futuro reddito imponibile sufficiente affinché l'attività fiscale differita soddisfi i criteri per la sua rilevazione esposti nel paragrafo. Un altro esempio si ha quando l'entità effettua una nuova valutazione delle attività fiscali al momento dell'aggregazione aziendale o successivamente.

### 1.3.6 – La Compensazione

In merito al tema della compensazione lo IAS 12 effettua una distinzione tra i criteri previsti per compensare attività e passività fiscali correnti e differite.

Per quanto riguarda attività e passività fiscali correnti il principio stabilisce che deve essere effettuata compensazione quando vengono rispettati i seguenti requisiti:

- l'entità possiede un diritto esecutivo a compensare gli ammontari rilevati;
- intende estinguere per il residuo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività.

Sebbene le attività e le passività fiscali correnti siano rilevate e valutate separatamente, esse sono compensate nello stato patrimoniale in base alle stesse condizioni prescritte per gli strumenti finanziari nello IAS 32. L'entità di solito ha un diritto legalmente esercitabile di compensare un'attività fiscale corrente a fronte di una passività fiscale corrente, quando queste si riferiscono a imposte sul reddito applicate dalla medesima giurisdizione fiscale e la norma fiscale consente all'entità di eseguire o ricevere un unico pagamento netto.

In merito invece alle attività e passività fiscali differite, lo IAS 12 stabilisce che: deve essere effettuata compensazione se sono rispettate le indicazioni di seguito riportate:

- Possesso di un diritto legalmente esercitabile a compensare gli importi rilevati
- Attività e passività fiscali differite relative a imposte sul reddito dello stesso tipo e riconducibili a: stesso soggetto passivo d'imposta, soggetti passivi d'imposta diversi intenzionati a regolare tali poste su base netta, o a realizzare le attività e regolare le passività contemporaneamente, in ciascun esercizio successivo.

Nell'ambito della fiscalità internazionale e dell'istituto della compensazione, soprattutto a livello di bilancio consolidato, un tema molto discusso dagli esperti è quello dell'aliquota fiscale da applicare. Molti ritengono che, spesso, l'aliquota più significativa è l'aliquota fiscale nazionale del paese in cui l'entità ha la propria sede, andando a consolidare le aliquote fiscali applicate per le imposte nazionali con le aliquote applicate per qualsiasi imposta locale, calcolata su un livello analogo di reddito imponibile o perdita fiscale. Ma, allo stesso tempo, non si può non tener conto del fatto che, per l'entità che opera in diversi ordinamenti, può essere più significativo aggregare riconciliazioni distinte, predisposte utilizzando l'aliquota nazionale in ciascun singolo ordinamento in cui opera.

Lo IAS 12, infine, prevede un'informativa sulle imposte sul reddito molto dettagliata. Infatti, oltre a dover indicare separatamente i principali componenti degli oneri o proventi fiscali, l'entità deve fornire molte altre informazioni. Tra queste, l'entità deve indicare l'importo di un'attività fiscale differita e la natura degli elementi che giustificano la sua rilevazione, quando l'utilizzazione dell'attività fiscale differita dipende da redditi imponibili futuri eccedenti i profitti derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee imponibili esistenti e l'entità ha subito una perdita nell'esercizio corrente o in quello precedente nell'ordinamento fiscale al quale si riferisce l'attività fiscale differita. Quando non è possibile calcolare l'ammontare delle passività fiscali differite non rilevate, derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate e da partecipazioni in joint venture, l'entità deve indicare l'ammontare complessivo delle differenze temporanee sottostanti, ma non è richiesta l'indicazione delle passività fiscali differite. Quando, invece, risulta possibile il calcolo, le entità devono indicare gli ammontari delle passività fiscali differite non contabilizzate perché gli utilizzatori del bilancio possono trovare utili queste informazioni.

Le attività e le passività potenziali, che sorgono per esempio da un contenzioso non risolto con le autorità fiscali, devono essere indicate secondo quanto previsto dallo IAS 37. Allo stesso modo,

quando entrano in vigore o sono annunciate modifiche delle aliquote fiscali o dalla normativa fiscale dopo la data del bilancio, l'entità deve indicare gli effetti significativi di quelle variazioni sulle sue attività e passività fiscali correnti e differite

#### 1.4 – Il trattamento contabile delle imposte nei principi contabili nazionali: OIC 25

I principi italiani non contengono molte differenze rispetto allo IAS 12. L'OIC 25 stabilisce che per quanto riguarda la contabilizzazione delle attività per imposte anticipate esse devono essere iscritte nel rispetto del principio della prudenza, ma solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Non vengono specificate le esenzioni in merito alla contabilizzazione iniziale di una posta di attivo o passivo che non rappresenta una aggregazione aziendale e non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile

La ragionevole certezza è comprovata quando:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o
- negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

Il principio IAS 12 utilizza il termine "probabilità" sempre in merito al futuro recupero delle attività fiscali differite.

In merito alla contabilizzazione delle imposte differite l'OIC 25 stabilisce che queste vengano contabilizzate quando si generano differenze temporanee imponibili, salvo il caso in cui esistano scarse probabilità che tale debito insorga. Non sono previste le esenzioni sopraelencate dallo IAS 12 in termini di avviamento, rilevazione iniziale di attività e passività in operazioni non rientranti nel novero delle *business combination*, e che non influenzano il risultato d'esercizio o la base imponibile.

Anche l'OIC 25 vieta l'attualizzazione delle attività e passività fiscali differite.

Ultimo aspetto da evidenziare è la differente modalità di rilevazione che contraddistingue i principi IASB dalla prassi nazionale, secondo lo IAS 12 infatti la rilevazione iniziale deve essere effettuata al fair value, mentre per l'OIC 25 bisogna seguire il criterio del costo, questo è un aspetto molto rilevante che assumerà importanza in particolare nella trattazione del capitolo successivo in merito agli aspetti fiscali delle *business combination*.

## Cap.2 – Aspetti fiscali delle business combination, interessenze con L'IFRS 3 e problemi applicativi

### 2.1 – Premessa

Uno dei temi più interessanti da trattare in ottica fiscale è sicuramente quello delle *business combination*, caratterizzato da una serie di incertezze e problemi applicativi derivanti dal differente metodo di contabilizzazione delle operazioni di finanza straordinaria previsto dalla normativa interna e quella dei principi contabili internazionali.

Tutto ciò verrà descritto nel seguente capitolo portando a sostegno una serie di esempi e casi particolari a dimostrazione di quanto illustrato.

### 2.2 – Il principio contabile sulle aggregazioni aziendali: IFRS 3

Prima di trattare gli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie, è necessario effettuare delle considerazioni preliminari in merito a quanto disposto dal principio IFRS 3.

L'IFRS 3 è il principio contabile internazionale che disciplina le “*business combinations*”, ovvero le operazioni che rientrano nel novero delle aggregazioni aziendali. Differentemente da quanto previsto dalla disciplina interna, non viene fatta una distinzione per tipologia di operazioni, ma vengono tutte trattate contabilmente nella medesima maniera. L'unica fattispecie al quale non si applica l'IFRS 3 riguarda le operazioni “under common control”, ovvero tutte quelle aggregazioni tra entità soggette a controllo comune, joint venture comprese, disciplinate dallo IAS 31.

L'IFRS 3, dunque, seguendo il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma” per un'operazione di *business combinations*, non prevede differenti comportamenti contabili, che si tratti di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, bensì disciplina un'unica metodologia di rilevazione: il “metodo dell'acquisto”.

Il metodo dell'acquisto prevede la rilevazione di una serie di componenti necessarie per la contabilizzazione corretta delle operazioni sopracitate:

- Natura dell'operazione
- Acquirente
- Acquisition date
- Attività e passività acquisite, con rilevazione separata delle interessenze della minoranza
- Costo d'acquisto
- Purchase price allocation

In merito alla natura dell'operazione, bisogna verificare se quest'ultima rientra nell'ambito di applicazione del principio. L'IFRS 3 stabilisce testualmente che: "Un'entità deve stabilire se un'operazione o un altro evento sia una aggregazione aziendale applicando la definizione riportata nel presente IFRS, che dispone che le attività acquisite e le passività assunte costituiscono un'attività aziendale. Se le attività acquisite non sono un'attività aziendale, l'entità che redige il bilancio deve contabilizzare l'operazione o un altro evento come un'acquisizione di attività".

Per ogni aggregazione aziendale, una delle controparti deve essere identificata come società acquirente, ovvero il soggetto che acquisisce il controllo dell'entità secondo quanto disposto dal principio contabile sul bilancio consolidato IFRS 10. Il suddetto principio identifica come controllante, l'entità che:

- ha il potere sull'entità controllata
- è esposto, o ha diritto, per effetto del suo coinvolgimento nell'entità controllata, a rendimenti variabili
- il potere sull'entità controllata, si manifesta nella capacità di influenzare i rendimenti variabili specificati al punto precedente

Nella situazione più lineare il requisito del controllo si concretizza di fronte alla detenzione della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea. Può derivare anche da accordi contrattuali o patti interni fra soci. Non essendo però dei requisiti inderogabili ai fini della rilevazione del controllo, il principio dispone che questo venga verificato nel concreto, essendo un principio che si fonda sull'identificazione di legami economico sostanziali e non su parametri giuridico formali, come previsto dalla disciplina civilistica.

L'acquisition date corrisponde alla data in cui si concretizza l'aggregazione aziendale, identificata dall'IFRS 3 come il momento in cui avviene il trasferimento del controllo. Anche in questo caso nella situazione più lineare, tale data corrisponde a quella in cui avviene il pagamento del corrispettivo per l'acquisizione. Ma, facendo sempre riferimento al principio della prevalenza della sostanza sulla

forma, è necessario che vengano verificate concretamente le singole fattispecie, in quanto attraverso accordi fra consociati, l'acquisizione del controllo potrebbe avere data antecedente.

La data di acquisizione rappresenta anche il momento nel quale l'acquirente rileva in bilancio le attività e le passività assunte, l'eventuale avviamento, la porzione di patrimonio netto di proprietà delle minoranze e il risultato d'esercizio della società acquisita.

Attività e passività devono essere contabilizzate al fair value, esclusivamente se questo risulta attendibile e in merito alle attività ci si aspetta che queste generino benefici economici futuri, alle passività solo se è probabile che genereranno un esborso di risorse misurabile in maniera attendibile. Le interessenze di minoranza devono essere rilevate nella voce "capitale e riserve di terzi" seguendo il metodo del full goodwill detto anche entity method, o del partial goodwill detto anche modified parent company method. Anche il patrimonio netto dovrà essere rilevato al suo valore equo, tale valore dovrà essere stimato sulla base dei valori di mercato delle azioni, in caso di società quotate, in assenza sui prezzi di negoziazione più recenti.

Ultime due componenti sono la rilevazione del prezzo d'acquisto e la purchase price allocation

Il costo d'acquisto è dato dalla somma di attività acquisite e passività assunte dall'acquirente valutati al fair value, comprensivo anche degli strumenti di capitale emessi e dei costi diretti e indiretti correlati all'operazione. L'IFRS 3 specifica inoltre che nella rilevazione e valutazione delle attività e passività è necessario tenere conto degli effetti fiscali derivanti da potenziali differenze temporanee alla data d'acquisizione, e rilevare le attività e passività fiscali differite in conformità con quanto previsto dallo IAS 12.

Il prezzo di acquisto può essere influenzato da alcuni aspetti che possono riguardare l'operazione come:

- acquisto dilazionato: nel caso in cui il pacchetto azionario di maggioranza venga acquisito in più tranche, il prezzo d'acquisto sarà dato dalla somma dei prezzi delle singole transazioni.
- Pagamento differito: in questo caso il costo d'acquisto deve essere attualizzato
- Scambio di azioni: le azioni devono essere valutate sulla base dei prezzi di borsa nel caso di azioni quotate, altrimenti è necessario optare per metodi alternativi.

Infine l'ultimo step per la contabilizzazione di una business combination è la PPA: ovvero quel processo tramite il quale la società acquirente alloca il costo d'acquisto tra le attività acquisite e le passività desunte valutate al fair value integrale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Una volta completato il processo di allocazione fra attivo e passivo, l'eccedenza fra il fair value delle attività e passività dell'entità acquisita e l'onere sostenuto dall'acquirente per ottenere il controllo della società, determina il valore dell'avviamento. Nel caso in cui la differenza sia negativa, verrà rilevato in bilancio un badwill, o avviamento negativo, tale situazione si verifica quando il prezzo d'acquisto è maggiore del valore di mercato del patrimonio, dunque si è sovrastimato il valore dell'entità effettuando un cattivo affare.

## 2.3 Rilevazione Contabile delle Operazioni Straordinarie

Nel paragrafo precedente abbiamo descritto tutti i passaggi per la contabilizzazione delle business combination secondo il purchase method, ora andiamo ad effettuare degli esempi numerici per la rilevazione di queste operazioni confrontando il metodo utilizzato seguendo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili internazionali. Per semplicità verrà esposto l'esempio di una fusione per incorporazione tra due società generiche.

Riportiamo di seguito le situazioni patrimoniali di due società ipotetiche Alpha e Beta:

Stato Patrimoniale Alpa S.p.A.

Attività correnti:	1000	Cap.sociale:	3000
Attività non correnti:	5000	Passività Correnti:	3000
Tot. Attivo:	6000	Tot. Passivo:	6000

Stato Patrimoniale Beta S.p.A.

Attività Correnti:	1500	Cap.Sociale:	600
Attività non correnti:	2000	Passività Correnti:	2500
Tot. Attivo:	3000	Tot. Passivo:	3100

Ipotizzando che:

- Il cap. sociale di Alpha S.p.A. di 3000 sia diviso in 100 azioni del valore nominale di 30 ciascuna, mentre il fair value di ogni azione è pari a 50.
- Il cap. sociale di Beta S.p.A. di 600 sia diviso in 60 azioni del valore nominale di 10, mentre il fair value delle azioni è pari a 20

Secondo quanto previsto dall'IFRS 3, la società Alpha dovrà emettere 24 azioni a fronte del concambio delle 60 azioni di Beta, dato che dovrà rilevare il valore del patrimonio netto al fair value. Il costo d'acquisto infatti sarà di 1200 dato dal prodotto tra le azioni emesse e il loro fair value. Il capitale sociale di Alpha aumenterà di 720, dato dal prodotto tra il numero di azioni emesse per il loro valore nominale.

La riserve di sovrapprezzo sarà pari a 480, dato dalla differenza tra il costo d'acquisto di 1200 e l'aumento di capitale sociale di 720.

Ora rimane da stabilire l'allocazione di 1200. Ipotizziamo che questo venga ripartito come di seguito:

- Fair value attività correnti: 1700
- Fair value attività non correnti: 2000
- Fair value Passività correnti: (2500)

Dunque dopo la fusione la situazione patrimoniale della società Alpha SpA sarà la seguente:

Attività correnti	2700	Cap. Sociale	3720
Attività non correnti	7000	Passività correnti	5500
		Riserva di sovrapprezzo	480

Tot Attivo	9700	Tot passivo	9700

Utilizzando invece le disposizioni del codice civile avremmo una situazione patrimoniale risultante molto differente:

Attività correnti	2000	Cap. Sociale	3720
Attività non correnti	7000	Passività correnti	5500
Disavanzo di fusione	220		
Tot Attivo	9220	Tot passivo	9220

Come possiamo notare dagli esempi sovraesposti vi sono delle differenze evidenti tra i risultati che emergono. Queste differenze sono caratterizzate dalle diverse disposizioni previste dai due ordinamenti. Se l'IFRS 3, prevede che l'acquirente rilevi le attività e passività al loro fair value, allocando la differenza di fusione alla rivalutazione di queste poste ed eventualmente ad avviamento, il codice civile, utilizza il metodo del pooling of interest, ovvero della continuità contabile del valore dei beni trasferiti, dunque attività e passività della società risultante dalla fusione saranno dati dalla somma dei valori desunti dal bilancio senza effettuare nessuna rivalutazione. Inoltre, le differenze di fusione contabilizzate come "Avanzi/Disavanzi da fusione" sono date dalla differenza tra l'aumento di capitale della società acquirente e il valore contabile delle attività nette acquisite alla data di fusione, differentemente da quanto avviene con il purchase method nel quale la riserva di sovrapprezzo esprime la differenza di valori reali delle attività scambiate per l'acquisizione. Questo comporterebbe che a seconda dei principi contabili utilizzati, i risultati di bilancio differiscano e dunque anche il prelievo fiscale sia differente. Di tale problema si discuterà nel paragrafo successivo.

## 2.4 – Aspetti fiscali nelle operazioni di *business combination*

Le considerazioni che possiamo effettuare in merito agli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie sono parecchie, per iniziare dobbiamo partire dalla descrizione della normativa tributaria in materia di fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda.

Secondo quanto previsto dal TUIR, le operazioni straordinarie si suddividono in: realizzative, che ricomprendono cessioni d'azienda o di rami d'azienda, e in alcuni casi cessioni e conferimenti di partecipazioni, e operazioni di riorganizzazione aziendale, che dal punto di vista fiscale sono caratterizzate dal regime della neutralità.

Per neutralità fiscale si intende che l'operazione non comporterà il sorgere di redditi imponibili fiscalmente. Se volessimo ricollegarci alla fusione, che abbiamo utilizzato come operazione standard per la nostra trattazione, l'art.172 del TUIR dispone come segue:

“La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate” ... “nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.”

Considerando tale norma possiamo notare come sia stata evidentemente elaborata in conformità di quanto previsto dal Codice civile per la rilevazione contabile di questa operazione, risultando difficilmente applicabile ad un'operazione contabilizzata secondo il purchase method previsto dall'IFRS 3. Ricordiamo infatti che secondo tale principio le attività e passività acquisite debbano essere rilevate ai rispettivi fair value, rilevazione certamente più idonea e coerente con una qualificazione fiscale in termini di operazione di realizzo.

Inoltre, possiamo notare come in un'operazione di aggregazione aziendale i maggiori valori di attività e passività rilevati in bilancio possano essere giustificati dal fatto che i PCI equiparano tali operazioni

ad acquisti d'azienda. La rilevazione del costo di acquisizione potrebbe ritenersi rilevante fiscalmente. Ma questo non lascia spazio a interpretazioni, seppur valide, in quanto l'acquisto è comunque avvenuto attraverso un'operazione di fusione che è regolata secondo una disciplina specifica al pari di scissioni e conferimenti. Dunque, anche se per i soggetti che redigono il bilancio secondo i PCI, le operazioni straordinarie sono equiparabili e vengono contabilizzate come acquisti d'azienda, non si può prescindere dal rispetto della differente impostazione stabilita dalla normativa fiscale. Questo comporta che come per la fusione, anche per le altre operazioni che rientrano nel novero delle business combination sarà applicabile il principio della neutralità fiscale. L'applicazione di tale principio comporta che le differenze di valore nella rilevazione di attività e passività che emergono dall'acquisizione, non hanno alcuna rilevanza nella determinazione del reddito imponibile.

Naturalmente se la norma del TUIR prevede la rilevazione di attività e passività al valore di bilancio, per i soggetti IAS compliant il quadro RV rappresenterà un documento fondamentale per la riconciliazione di valori contabili e valori fiscali.

Dunque, ciò che emerge da quanto detto finora è che il regime di neutralità fiscale previsto dal TUIR si applica in maniera piena anche a soggetti IAS compliant, comportando l'irrelevanza dal punto di vista fiscale degli avanzi e disavanzi da fusione che emergono in bilancio. Come abbiamo però notato nel paragrafo precedente, dalla contabilizzazione di una fusione seguendo l'IFRS 3 emergono avanzi e disavanzi di fusione fortemente differenti da quelli che si evidenziano utilizzando il metodo di contabilizzazione del Codice civile.

Il suddetto principio infatti, rileva come avanzo/disavanzo di fusione la differenza tra il costo di acquisizione ed il fair value netto di attività e passività acquisite.

Dato che il TUIR tiene conto dei maggiori valori di attività e passività per controbilanciare l'avanzo/disavanzo di fusione, è necessario distinguere tra maggiori valori rilevati nel bilancio della società acquirente che rientrano nel calcolo dell'imponibile, dunque che assumono rilevanza fiscale, e quelli che invece sono esclusi in quanto regolati da specifiche disposizioni sul disavanzo

Sostanzialmente per l'applicazione del metodo dell'acquisto sembrano possibili due alternative:

- I maggiori valori siano considerati fiscalmente irrilevanti nei limiti dell'ammontare del disavanzo, l'eccedenza sarebbe soggetta ad imponibilità;
- I maggiori valori siano considerati in tutti i casi irrilevanti.

La seconda soluzione risulta essere sia quella più vantaggiosa per il contribuente, che vedrebbe abbattuta la sua base imponibile, ma anche quella più coerente con quanto detto finora, in quanto garantirebbe una parità di trattamento tributario tra chi adotta i principi contabili nazionali e internazionali.

Al fine di rendere ancor più conforme la normativa tributaria con l'applicazione dei principi contabili internazionali, l'amministrazione finanziaria ha previsto anche per i soggetti IAS compliant la possibilità di riallineare i minori valori fiscali ai maggiori valori contabili attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (art. 176 TUIR c. 2-ter). Come previsto dalla finanziaria del 2008 la società incorporante ha la possibilità di affrancare i maggiori valori contabili emersi dalla fusione attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o al più tardi nel periodo d'imposta successivo.

I maggiori valori affrancati delle immobilizzazioni materiali ed immateriali divengono rilevanti, dal punto di vista fiscale, dall'esercizio nel quale viene pagata l'imposta sostitutiva. La quota di ammortamento deducibile dunque, sarà differente dalla quota rilevata contabilmente. Questa differenza è una differenza temporanea imponibile che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, comporta la rilevazione in bilancio di imposte differite. Lo IAS 12 in questo caso specifica che tali imposte devono essere controbilanciate da una pari variazione della posta di avviamento o dell'utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli rilevato dall'entità.

Pertanto, nel caso di un'operazione di business combination, ai sensi della definizione dell'IFRS 3, la società acquirente, o risultante dalla fusione, deve rilevare in contabilità:

- Gli effetti fiscali sui disallineamenti tra valori contabili e fiscali, ovvero imposte differite e anticipate, fatta eccezione per le differenze relative all'eventuale voce di avviamento
- In contropartita all'iscrizione delle suddette imposte, effettuare una variazione di pari ammontare alla voce di avviamento o dell'utile rilevato per effetto della business combination.

Secondo quanto detto, l'iscrizione in bilancio della posta di avviamento, al pari dei maggiori valori di attività e passività generati dall'operazione, dovrebbe essere irrilevante ai fini dell'imponibile IRES alla luce del principio di neutralità fiscale previsto dal TUIR.

Tuttavia, occorre chiedersi se, come previsto dall'art.176 del TUIR, la porzione di imposte differite che comporta la capitalizzazione di una posta di avviamento sull'attivo possa essere oggetto di affrancamento.

In merito a tale punto, riportiamo quanto concluso da un'analisi effettuata dall'ODCEC di Roma in un documento intitolato "Casi e Aspetti particolari delle operazioni straordinarie".<sup>1</sup> I ricercatori concludono che, alla luce delle istruzioni fornite da Banca Italia, Consob ed Isvap nel documento n. 1 del 21/2/2008, il risparmio fiscale derivante dal pagamento dell'imposta sostitutiva sugli incrementi di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali registrati in occasione delle business combinations deve essere rilevato in diretta contropartita del conto economico, escludendo dunque una variazione in diminuzione della voce avviamento. Il pagamento dell'imposta sostitutiva come detto comporta il riallineamento dei valori fiscali con quelli contabili, e di conseguenza genera anche la necessità di stornare il valore delle imposte differite iscritte in bilancio relative a queste differenze di valori rilevate in precedenza. Dunque, l'imposta sostitutiva potrebbe essere riconducibile al costo da sostenere per ottenere il vantaggio fiscale rappresentato dallo storno della fiscalità differita. L'effetto economico (positivo) che il pagamento dell'imposta sostitutiva genera a conto economico viene ad essere, nella sostanza, pari al differenziale tra l'ammontare dell'imposta sostitutiva stessa e l'ammontare del fondo imposte differite che, proprio in ragione dell'assolvimento dell'imposta sostitutiva, deve essere stornato, in quanto correlato al totale dei disallineamenti affrancati calcolati al lordo delle imposte differite.<sup>2</sup>

La soluzione offerta da questo documento risulta essere conforme sia con quanto stabilito da Consob, Banca d'Italia e Isvap, sia con quanto previsto dalla normativa fiscale del TUIR, in quanto consente il riallineamento dei valori fiscali con i valori contabili rispettando le modalità previste dallo IAS 12, non comportando particolari elementi ostativi ai fini dell'affrancamento dell'avviamento.

Riportiamo infine, per concludere il discorso in merito al processo di conformità della normativa fiscale in tema di aggregazioni aziendali, il DM del 1° aprile 2009 n. 48, che rafforza il principio della neutralità fiscale applicato alle operazioni straordinarie anche per i soggetti IAS compliant.

Il suddetto regolamento, nell'art. 4 comma 2 prevede che, per i soggetti che applicano il metodo dell'acquisto secondo quanto previsto dall'IFRS 3:

- in luogo del disavanzo si ha riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come rilevato nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell'acquisita

---

<sup>1</sup> ODCEC di Roma, 2011. "Casi e aspetti particolari delle operazioni straordinarie"

<sup>2</sup> Fusa, E., 2012. Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS. *i quaderni*.

- le disposizioni dell'art. 172, comma 5 sulla ricostituzione nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante delle “riserve in sospensione d'imposta”, e dell'art. 172, comma 6 sulla “qualificazione fiscale” dell'avanzo di fusione del TUIR, trovano applicazione con riguardo all'“aumento di patrimonio netto della società acquirente”.<sup>3</sup>

Da quanto riportato si è evince che tutte le differenze che emergono dalle operazioni non assumono rilevanza fiscale nel calcolo del reddito d'impresa. In presenza di una differenza positiva tra il fair value delle attività netta acquisite e il costo d'acquisizione, il disavanzo di fusione che si genera rientra nel regime della neutralità fiscale, anche quando incrementa i valori patrimoniale della società incorporata. Stesso principio vale nel caso di avanzo, generato da differenze negative. In questo caso, l'avviamento negativo verrà imputato a conto economico come componente straordinaria di reddito.

## 2.5 – Le operazioni realizzative: Cessioni

Le cessioni d'azienda o di un ramo d'azienda, vengono categorizzate come operazioni realizzative, ovvero che comportano il realizzo delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dall'operazione. In sostanza il trattamento fiscale è opposto a quello della neutralità fiscale.

Nel caso delle cessioni è necessario distinguere tra operazioni effettuate tra entità indipendenti o tra soggetti “under common control”, in quanto nel primo caso dovranno seguire la rilevazione secondo il metodo dell'acquisto previsto dall'IFRS 3, e nel secondo caso quello della continuità dei valori contabili.

In particolare, per cessioni effettuate tra soggetti indipendenti, l'acquirente dovrà contabilizzare le attività e passività acquisite al fair value, mentre il soggetto cedente dovrà rilevare in bilancio il corrispettivo, nel caso in cui sia in natura, dovrà anch'egli valutare i beni ricevuti al loro valore equo.

Dal punto di vista fiscale, assume rilevanza per il cedente il corrispettivo ricevuto nel calcolo del reddito imponibile dell'esercizio in cui è avvenuta la cessione. Tutta l'eventuale plusvalenza generata dall'operazione verrà tassata al momento del realizzo, da qui la denominazione di operazioni realizzative. Nel caso in cui i beni ceduti siano stati posseduti per un periodo maggiore o uguale di tre anni, il legislatore ha concesso la possibilità al contribuente di scegliere se dilazionare la tassazione

---

<sup>3</sup> Decreto 1 Aprile 2009, n. 48

della plusvalenza a partire dall'esercizio del realizzo fino a non oltre il quarto, tale scelta dovrà essere specificata all'interno della dichiarazione dei redditi.

## **Cap.3 – La fiscalità e la contabilizzazione delle imposte nei bilanci delle banche**

### **3.1– Premessa: il bilancio bancario e la normativa di riferimento**

Entriamo ora nel vivo della nostra trattazione. Per poter evidenziare gli effetti fiscali dell'applicazione dello IAS 12 sui bilanci delle banche è necessario effettuare un approfondimento sui principi di redazione che questa particolare categoria di enti deve applicare.

Le banche come gli altri intermediari finanziari sono considerate una categoria a parte dal legislatore in quanto il loro operato ha un forte impatto sull'economia nazionale e molto spesso anche mondiale, come possiamo evincere da quello che la crisi finanziaria del 2008 ha generato. Proprio questo evento ha fatto emergere una serie di aspetti critici della normativa di bilancio vigente allora, che hanno spinto il legislatore a regolarizzare il settore in maniera più ferrea.

Il bilancio bancario è disciplinato da una normativa specifica che prevede l'applicazione di schemi di bilancio differenti e per questo risulta per alcuni aspetti diverso rispetto a quello di imprese commerciali e industriali sia nell'impostazione che nei contenuti.

Come detto nei capitoli precedenti, con il regolamento (CE) n. 1606/2002 il legislatore ha introdotto l'obbligo, per le società quotate in mercati regolamentati dell'Unione Europea, di redigere il bilancio consolidato applicando i principi contabili internazionali, a partire dal primo gennaio 2005.

Il legislatore italiano, esercitando l'opzione prevista dal D. lgs n.38, 2005, ha inoltre esteso l'ambito d'applicazione dei principi IAS/IFRS ad enti creditizi e altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia. Inizialmente tale obbligo era stato previsto esclusivamente per la redazione dei consolidati di gruppi bancari, mentre a partire dal 2006 viene esteso anche per la redazione dei bilanci d'esercizio.

Essendo comunque enti sottoposti a vigilanza preventiva, il suddetto decreto ha confermato i poteri regolamentari della Banca d'Italia in materia di "forme tecniche" dei bilanci bancari e finanziari. Poteri regolamentari che si sono concretizzati con l'emanazione della circolare n.262 del 2005 denominata "il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione". Questa circolare, pubblicata nel

2005 e ristampata con una serie di aggiornamenti negli anni successivi (l'ultimo aggiornamento risale al 2018), sostanzialmente contiene le disposizioni in merito agli schemi individuali e consolidati di bilancio, confermando l'applicazione dei principi IAS/IFRS e ribadendo i presupposti di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta previsti da quest'ultimi.

Gli aggiornamenti che si sono susseguiti negli anni sono il frutto del recepimento dei principi contabili di nuova emanazione.

In merito agli schemi di bilancio possiamo affermare che, rispetto a quanto previsto per le imprese diverse da banche e altri intermediari, non vi sono notevoli differenze in merito ai documenti obbligatori e ai presupposti da rispettare per la redazione. Il bilancio è costituito da i documenti di:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Prospetto di redditività complessiva
- Prospetto di variazioni di patrimonio netto
- Rendiconto finanziario
- Nota integrativa

Stato Patrimoniale e Conto Economico rispettano la gerarchia nota di: voci, sottovoci, e ulteriori dettagli informativi. Bisogna rispettare i principi di correttezza e rappresentazione veritiera e corretta prevista dagli IAS/IFRS, e deve essere garantita la comparabilità, riportando i risultati delle singole voci e sottovoci riferiti all'esercizio precedente.

Fin qui nessuna differenza sostanziale rispetto alle altre categorie d'imprese, ciò che invece varia notevolmente è il contenuto dei documenti di Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Lo schema di Stato Patrimoniale si presenta differente sia nell'impostazione che nelle voci e nei valori collegati. Questo perché la banca svolge operazioni molto differenti da imprese industriali e commerciali, dunque l'impostazione si basa sulla tipicità delle attività che la banca pone in essere. In merito a questo lo IAS 1 ha previsto per la contabilizzazione di poste dell'attivo e del passivo, di seguire il criterio della liquidità abbandonando il criterio finanziario corrente non corrente, in quanto ritenuto più adeguato alla natura delle voci contenute nei bilanci delle società bancarie.

Le voci sono rappresentate in maniera sintetica, senza raggruppamenti, e l'analisi dettagliata viene rimandata ai documenti di integrazione del bilancio.

Nell'Attivo vi è un'enfaticizzazione delle voci di attività finanziarie e crediti finanziari, che consistono nella principale fonte di guadagno delle banche mentre passano in secondo piano attività materiali e immateriali. La modalità di rappresentazione di queste voci ha recentemente subito una serie di modifiche dovute al recepimento del nuovo principio contabile IFRS 9 che ha stravolto le modalità di trattamento in bilancio degli strumenti finanziari. Secondo lo schema previsto dal suddetto principio le attività finanziarie si suddividono in:

- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico,
- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva,
- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Quest'ultima categoria ricomprende i crediti finanziari che sono suddivisi in crediti verso la clientela e verso altre banche, rappresentano le attività finanziarie non quotate detenute da un istituto di credito, costituiti da mutui, operazioni di factoring e di locazione finanziaria, titoli di debito ecc.

Altra voce molto rilevante all'interno dell'attivo (ma anche del passivo) è quella dei derivati di copertura, strumenti finanziari utilizzati dalle banche per coprirsi dai rischi ai quali possono essere esposti determinati investimenti, quali rischi di interesse o di cambio.

Il passivo è principalmente composto da debiti verso altre banche e clienti, che rientrano nella categoria delle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Tali poste del passivo costituiscono le principali fonti di finanziamento degli enti creditizi che ricomprendono depositi, conti correnti, finanziamenti, operazioni di leasing ecc.

Questa categoria viene distinta dalle altre voci del passivo che sono suddivise in:

- Passività finanziarie di negoziazione, che ricomprendono quelle fonti di finanziamento classificate nel portafoglio di negoziazione come titoli di debito, derivati ecc.
- Passività finanziarie designate al fair value, qualunque sia la loro forma

Anche nel passivo ricordiamo la voce dei derivati di copertura, naturalmente all'interno del passivo sono ricompresi quelli che presentano alla data di riferimento del bilancio un fair value negativo, al contrario nell'attivo quelli con un fair value positivo

Il nuovo conto economico previsto dall'IFRS 9 è rappresentato in forma scalare, le voci di costi e ricavi anche in questo caso sono disposte in maniera differente rispetto a quanto previsto dalle disposizioni civilistiche, sia per la remunerazione che per le singole voci. La parte centrale di un conto economico bancario è rappresentata dai risultati di due voci: margine di interesse e commissioni nette,

che spiegano il risultato d'esercizio derivante dall'attività di raccolta-impiego e dall'offerta alla clientela dei servizi. Le attività di servizio emergono dalle voci di commissioni attive e commissioni passive. Il confronto fra i due margini (di interesse e da commissioni) spiega il modello operativo della banca: se prevale il margine di interesse ci troviamo di fronte ad una Banca commerciale, in quanto l'attività principale svolta è quella dell'esercizio del credito tramite raccolta del pubblico risparmio, dunque i proventi principali di questa attività consistono nell'interesse percepito sui prestiti effettuati. Al contrario se prevale il margine da commissioni, ci troviamo di fronte ad una Banca d'affari, che svolge principalmente attività di consulenza gestendo enormi patrimoni privati, per questo il principale guadagno deriva dalle commissioni percepite dall'attività di investimento. Nel caso di equiparazione dei due margini l'entità è una Banca universale. Nel conto economico sono inoltre presenti diverse voci rettificative di alcune poste dell'attivo iscritte nello stato patrimoniale. Tra le più rilevanti vi è la voce "rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento di crediti", nella quale confluiscono le variazioni derivanti dalle diverse valutazioni di recupero dell'impiego delle risorse finanziarie. Nel conto economico redatto secondo i principi IAS di cui alla circolare 262 non viene effettuata una distinzione fra risultati derivanti da operazioni di carattere ordinario da quelle a carattere straordinario; solo un'attenta analisi della nota integrativa permette agli utilizzatori di bilancio di ottenere informazioni rilevanti in merito a questo tema.

Proprio per questo, in merito gli altri documenti contabili, l'unico su cui è opportuno effettuare una riflessione è la nota integrativa.

Anche per le banche la nota integrativa è un documento descrittivo delle varie aree del bilancio, che consente di ottenere una visione più completa sulla situazione economico-patrimoniale-finanziaria dell'entità. Se il bilancio di esercizio si propone di fornire una rappresentazione sintetica dello stato attuale dell'entità, la nota integrativa ha il compito di analizzare nel dettaglio le informazioni fornite da stato patrimoniale e conto economico. La circolare n 262 ha previsto un elenco di informazioni che tale documento deve fornire. La nota integrativa di una banca deve effettuare un'analisi dettagliata in merito a diverse aree principali tra cui: politiche contabili utilizzate, informazioni su stato patrimoniale e conto economico, informazioni di settore, informazioni sui rischi, specificando le relative politiche di copertura.

Tutti questi dati devono essere raccolti e suddivisi in sezioni, ciascuna delle quali illustra ogni singolo aspetto della gestione aziendale.

### 3.2– La fiscalità diretta

In linea di principio possiamo affermare che la tassazione del reddito di una banca rispetto a quello di un'impresa commerciale non è particolarmente differente.

Innanzitutto, bisogna dire che non è previsto un regime di tassazione differenziato del reddito bancario in termini di Ires. Le banche sono infatti tassate con la stessa aliquota d'imposta prevista per le altre imprese, anche se per queste è prevista un addizionale di 3,5 punti percentuali che si applica anche alle imprese di assicurazione e agli altri intermediari finanziari. Qualche piccola differenza si riscontra in merito all'Irap, con aliquote e regole di determinazione specifiche stabilite per questa categoria di società.

Anche per gli enti creditizi, nella determinazione della base imponibile su cui calcolare l'Ires si utilizza come punto di partenza il risultato d'esercizio, a cui poi vanno apportate una serie di variazioni in aumento e diminuzione, considerando le disposizioni normative in materia fiscale previste dal TUIR.

Le differenze riguardo alla formazione del reddito imponibile non sono sostanziali, in quanto non è prevista una disciplina separata per le imprese che svolgono attività bancaria. Ma non si può parlare neanche di perfetta omogeneità rispetto alle altre categorie di enti in quanto all'interno del TUIR sono comunque stabilite disposizioni specifiche legate ad alcuni elementi particolari presenti nei bilanci bancari. Queste norme riguardano ad esempio la svalutazione dei crediti, la disciplina degli accantonamenti nonché quella dell'avviamento e di altre attività immateriali.

Alcuni di questi argomenti saranno trattati in dettaglio nei paragrafi successivi.

### 3.3– La fiscalità differita

Conformemente a quanto previsto per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, le disposizioni fiscali relative alla determinazione del reddito d'impresa si applicano anche alle banche e agli altri intermediari finanziari. Anche in questo caso, applicando i criteri di

contabilizzazione di alcune poste di bilancio previsti dagli IAS/IFRS, possono generarsi disallineamenti rispetto ai criteri di competenza previsti dalla normativa fiscale. Tale disallineamento può alle volte concretizzarsi come differenza temporanea imponibile o deducibile, qualora questa discrepanza tra valore contabile e valore riconosciuto ai fini fiscali verrà riassorbita negli esercizi successivi. Le differenze temporanee, come già descritto nel primo capitolo, generano attività e passività fiscali differite, la cui contabilizzazione e valutazione è regolata dallo IAS 12 a cui rimandiamo.

Andiamo ora ad analizzare quali sono le principali poste di bilancio che generano fiscalità differita all'interno del bilancio bancario, focalizzandoci sulla formazione delle DTA.

Come detto lo IAS 12 stabilisce che le attività fiscali differite devono essere rilevate quando si genera una differenza temporanea deducibile nel periodo d'imposta in cui verrà realizzato un reddito imponibile sufficiente a fronte del quale potrà essere utilizzata tale differenza.

Nel calcolo della base imponibile IRES delle banche, la rilevazione attività e passività fiscali differite, sorge principalmente in ossequio a svalutazioni dei crediti, accantonamenti, attività immateriali quali marchi ed avviamento, riporto a nuovo di perdite fiscali. Andiamo ad analizzare le norme fiscali che comportano disallineamenti di valore e di conseguenza la rilevazione di fiscalità differita.

### 3.3.1 – Le svalutazioni dei crediti

Ai fini fiscali le svalutazioni dei crediti sono disciplinate dall'art. 106 del TUIR. Tale articolo è stato modificato varie volte nel corso degli anni fino ad arrivare alla sua versione definitiva nel 2015. Il nuovo comma 3 del suddetto articolo stabilisce che per gli intermediari finanziari e gli enti creditizi “le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio”.<sup>4</sup> La nuova disciplina dunque consente di dedurre per intero le svalutazioni crediti, non creando più differenze temporanee in aumento del reddito imponibile che avrebbero generato la necessità di stanziare attività fiscali differite. Inoltre, viene meno qualsiasi differenza, a

---

<sup>4</sup> Art. 106, comma 3, T.U.I.R.

livello di timing della deduzione, fra le rettifiche su crediti di tipo “valutativo” e le perdite su crediti derivanti da cessione a titolo oneroso, come previsto dal precedente comma 3 e 3-bis del suddetto art. 106. Fino al 2015 la norma però era molto differente, l’articolo disponeva che per i crediti che derivano da operazioni di erogazione del credito alla clientela, le svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,30 per cento più l’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa. L’ammontare che supera tale limite è deducibile in quote costanti nei successivi diciotto mesi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,3 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al già menzionato limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.

In base a quanto riportato in questa norma, l’ammontare di svalutazioni crediti che eccedevano il suddetto limite dello 0,3 per cento, non potevano essere deducibili nell’esercizio corrente (nel quale è avvenuta la svalutazione), ma venivano dedotti nei diciotto esercizi successivi. Questo comportava il sorgere di una differenza temporanea deducibile, con la conseguente iscrizione in bilancio dell’attività fiscale differita.

Con l’emanazione del decreto di cui sopra, la disciplina fiscale risulta notevolmente semplificata, in quanto allineata perfettamente con quella contabile. Occorre però descrivere il trattamento delle svalutazioni e perdite su crediti iscritte in bilancio fino al 31 dicembre 2014.

L’art.16 del suddetto decreto, stabilisce che per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, siano dedotte nel limite del 75% del loro ammontare, mentre l’eccedenza, pari al restante 25%, si rende deducibile secondo le aliquote previste nel “piano di ammortamento” di seguito indicato:

- 5% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016;
- 8% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- 10% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;
- 12% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;
- 5% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025

In poche parole, gli enti creditizi destinatari di queste disposizioni, hanno dovuto determinare quali fossero le svalutazioni e le perdite su crediti imputate in bilancio e non ancora dedotte al termine dell'esercizio 2014, modificare il piano di recupero delle attività fiscali differite relative seguendo il piano di ammortamento riportato di sopra.

La modifica della norma impatta notevolmente sulla contabilizzazione delle DTA. Come detto in precedenza, l'integrale deducibilità delle rettifiche su crediti comporterà che non dovranno più essere stanziati attività per imposte differite dall'esercizio successivo al 2015.

L'evoluzione normativa negli anni che ha portato a questo è stata finalizzata alla riduzione del gap di competitività con i player europei in considerazione del fatto che le banche italiane dovevano sopportare un costo indiretto relativo alla gran quantità di attività fiscali differite iscritte nei loro bilanci. Con questa nuova norma si è andati a ridurre l'incidenza delle attività per imposte anticipate iscritte nei bilanci degli enti creditizi e, così, indirettamente a migliorare la dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane.

### 3.3.2 – Gli accantonamenti

Il trattamento contabile degli accantonamenti è disciplinato dallo IAS 37 che definisce gli accantonamenti come passività con scadenza e ammontare incerti. Sono considerate a tutti gli effetti passività, ovvero obbligazioni attuali dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è attesa risultare in una uscita dall'entità di risorse che incorporano benefici economici.

Il legislatore fiscale ha stabilito un elenco tassativo di accantonamenti che potranno essere dedotti dall'imponibile IRES, queste categorie sono disciplinate dagli art.105, 106, 107 del TUIR.

Ai sensi di questi articoli sono considerati accantonamenti deducibili:

- “Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 del Codice civile” ... “nei limiti delle

quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.”<sup>5</sup>

- Gli accantonamenti per perdite su crediti, già ampiamente descritte nel paragrafo precedente (art.106 TUIR)
- “Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.”<sup>6</sup>

Tutti gli accantonamenti non ricompresi nelle categorie sopraelencate non saranno ammessi in deduzione dal reddito imponibile, come specificato all'interno dell'art.107. Di conseguenza qualora in un determinato esercizio vengano registrati in bilancio accantonamenti di categorie differenti, si genereranno differenze temporanee deducibili tra valore di bilancio e valore ai fini fiscali, con iscrizione della corrispondente attività fiscale differita, qualora siano rispettati i presupposti stabiliti dallo IAS 12.

Tali accantonamenti diverranno deducibili nel periodo d'imposta in cui si verificherà l'evento che ha generato lo stanziamento di questi fondi, e contabilmente verrà stornata l'attività fiscale differita precedentemente registrata.

### 3.3.3 – Marchi ed Avviamento

Marchi ed avviamento rientrano nel novero delle immobilizzazioni immateriali, disciplinate dallo IASB con il principio IAS 38. Il trattamento fiscale di queste due poste dell'attivo risulta essere particolare, in quanto viene specificata la prevalenza della normativa fiscale su quella contabile in

---

<sup>5</sup> Art. 105, comma 1, T.U.I.R.

<sup>6</sup> Art.107. comma 1, T.U.I.R.

deroga dal principio di derivazione rafforzata, costituendo un doppio binario tra valori contabili e valori fiscalmente riconosciuti.

Ricordiamo innanzitutto quanto stabilito dallo IAS 12, ovvero che l'avviamento assume rilevanza fiscale esclusivamente se acquisito a titolo oneroso o soggetto ad imposta sostitutiva.

L'articolo che regola la disciplina fiscale delle immobilizzazioni immateriali è il 103 del TUIR, che prevede per le quote di ammortamento relative a marchi ed avviamento la deducibilità limitata ad un diciottesimo del costo d'iscrizione per periodo d'imposta, a condizione che l'avviamento sia fiscalmente rilevante, secondo quanto stabilito dallo IAS 12.

Per consentire il riallineamento dei valori fiscali con i valori contabili il legislatore, tramite la finanziaria del 2008, ha concesso la possibilità di pagamento di un'imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti ad immobilizzazioni materiali ed immateriali, in sede di operazioni di aggregazione aziendale, consentendone il riconoscimento fiscale.

Sempre in relazione a questo argomento, è stato stabilito un regime alternativo, con il d. lgs 185 del 2008, è stata introdotta la possibilità, a seguito di operazioni straordinarie, di affrancare i maggiori valori relativi a marchi avviamento ed altre attività immateriali, con il pagamento di un'imposta sostitutiva, applicata con aliquota pari al 16% sui maggiori valori.

Con l'introduzione di questo nuovo regime, il legislatore ha voluto garantire un sistema di riallineamento di valori più favorevole, concedendo la possibilità di dedurre i maggiori valori affrancati in un arco temporale di 9 anni, meno esteso rispetto ai 18 previsti dal TUIR.

Se la normativa fiscale prevede la deducibilità delle perdite di valore relative a tali poste in un arco temporale non inferiore a 18 esercizi (9 esercizi in caso di pagamento dell'imposta sostitutiva), i principi contabili internazionali, categorizzando tali poste come immobilizzazioni immateriali a vita economica indefinita, non sono soggetti ad ammortamento ma saranno sottoposti ad impairment test annuale per valutarne eventuali perdite di valore.

Nel caso in cui ad esempio venga rilevato in bilancio una posta di avviamento che non risulta fiscalmente rilevante, la differenza di valore è una differenza temporanea imponibile, che genererà l'iscrizione di passività fiscali differite nella misura in cui non derivino da iscrizione iniziale di avviamento, nel rispetto di quanto stabilito dallo IAS 12.

### 3.3.4 – Le perdite fiscali

Una delle fattispecie che genera fiscalità differita in tutte le imprese è il riporto a nuovo delle perdite fiscali non utilizzate. Il legislatore nel momento in cui un soggetto Ires consegue una perdita, permette di poter utilizzare tale perdita in riduzione della base imponibile di più esercizi, dunque utilizzare il vantaggio fiscale per più periodi d'imposta.

Le attività fiscali differite che si generano devono essere contabilizzate esclusivamente se si ritiene che saranno disponibili redditi imponibili futuri a fronte dei quali utilizzare tale perdita.

Il riposto a nuovo di perdite è disciplinato dall'art. 84 del Tuir che dispone come segue:

... “le perdite fiscali che l'impresa consegue nel periodo di imposta possono essere rilevate con deduzione dai redditi dei periodi che seguono”. Ciò può avvenire in due modi diversi:

- Le perdite dei primi tre esercizi (la cui data parte dal giorno di costituzione) possono essere riportate senza limiti di tempo relativamente alla parte che supera i redditi conseguiti nei periodi successivi. Inoltre, sono compensabili per l'intero importo che trova capienza nel reddito di esercizio.
- Le perdite a partire dal quarto periodo di imposta da quando è iniziata l'attività possono essere riportate per l'intero importo senza limiti di tempo e compensate per non più dell'80 % del reddito imponibile di ogni periodo di imposta.”

La disciplina a riguardo è stata recentemente modificata in quanto, prima della riforma era previsto un limite temporale di 5 esercizi nel quale poter riportare a nuovo le perdite, tale limite poteva spingere le imprese a non rilevare le attività fiscali differite in quanto avevano maggiore difficoltà ad attestare la ragionevole certezza di conseguire redditi imponibili sufficienti nei 5 esercizi successivi. Con l'estensione del termine di riporto senza limitazioni di tempo, il legislatore ha voluto garantire un'estensione del periodo di valutazione di attendibilità del conseguimento di redditi futuri, nonché di rivalutare le eventuali valutazioni già effettuate negli esercizi precedenti.

### 3.3.5 – Il probability test

Come disposto dallo IAS 12, le attività fiscali differite devono essere contabilizzate quando si generano differenze temporanee deducibili ed esclusivamente se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potranno essere utilizzate tali differenze temporanee.

Questa caratteristica comporta l'obbligo di effettuare una valutazione annuale in merito alla capacità per l'appunto di generare questi redditi volti a garantire il recupero di queste poste di bilancio. Tale valutazione è definita "probability test" ed ha la funzione di recepire elementi di giudizio in merito alla probabilità di recupero del valore residuo delle suddette attività iscritte in bilancio, e di consentire la contabilizzazione di imposte differite attive maturate negli esercizi precedenti e per le quali non sussistevano però le condizioni d'iscrizione.

L'obiettivo del probability test è dunque di calcolare la probabilità che, nei periodi d'imposta in cui si prevede avvenga il riversamento, le differenze temporanee deducibili possano essere riassorbite, così da garantire l'integrale recupero delle attività fiscali differite iscritte in seguito a redditi imponibili che si prevede generare nei successivi esercizi, o passività fiscali generate da differenze temporanee imponibili.

La sussistenza dei presupposti si considera verificata prendendo in considerazione una serie di fattori quali le dimensioni dell'intermediario e l'appartenenza ad un gruppo, al fine di tener conto anche dell'eventuale recuperabilità derivante dalla presenza di un consolidato. Uno dei criteri che rende soddisfatto il probability test è la convertibilità in crediti d'imposta. Dal momento in cui un'attività fiscale differita viene qualificata come convertibile in credito d'imposta, il presupposto della "ragionevole certezza" richiesto dallo IAS 12 si considera soddisfatto.

Differentemente per tutte le attività fiscali differite non qualificate, e nello specifico per quelle derivanti da riporto a nuovo di perdite fiscali, il test è utilizzato per verificare i criteri di sussistenza per l'iscrizione in bilancio ed il suo successivo mantenimento.

In sostanza queste attività di verifica, che ogni intermediario deve svolgere annualmente sulle attività già esistenti e per iscriverne di nuove, consistono principalmente in:

- Analisi di stima sui tempi di annullamento delle varie categorie di attività e passività fiscali differite, così da valutarne l'effettiva recuperabilità
- Effettuare una stima sui redditi fiscali prospettici in cui si prevede che le attività e passività fiscali differite si annulleranno, ovvero quegli esercizi in cui le perdite fiscali verranno portate in compensazione delle imposte correnti.

Nella stima dei redditi imponibili futuri è necessario tenere in considerazione l'ente specifico sottoposto ad analisi e la giurisdizione fiscale vigente, questo perché l'iscrizione di attività fiscali differite non è il semplice prodotto tra aliquota fiscale e differenza temporanea deducibile, ma è oggetto di stime ed assunzioni con riferimento ai suddetti redditi, effettuate in sede di analisi di bilancio. È opportuno considerare le modalità e le tempistiche di recupero, tenendo presente che queste potranno essere soggette a variazioni che comporteranno necessariamente una revisione delle stime, e anche una rivalutazione delle poste di attivo e passivo iscritte in bilancio.

Riportiamo di seguito un esempio di probability test per capire come viene effettuato in concreto:

Ipotizziamo che Banca Alfa S.p.A., nell'esercizio corrente maturi una perdita d'esercizio, nonché un reddito imponibile negativo per 700, e deve verificare la recuperabilità delle imposte differite negli esercizi successivi. LE principali differenze temporanee maturate durante l'esercizio derivano da accantonamenti per contenziosi legali pari a 500, per il quale il legale prevede che la causa terminerà tra 3 anni. Risultano essere già iscritte in bilancio imposte differite attive relative a svalutazione crediti per 600, deducibili in quote costanti nei successivi sei esercizi e imposte differite passive per plusvalenze rateizzate per 900 tassabili in tre esercizi. Ipotizziamo un'aliquota d'imposta del 30%.

Al fine di poter iscrivere le attività e passività fiscali differite derivanti dalle differenze temporanee emerse in bilancio, la banca deve effettuare una stima dei redditi imponibili futuri nei successivi tre anni.

	t	t+1	t+2	t+3
Utile d'esercizio:	(500)	350	400	450
Utile ante imposte:	(700)	450	600	650

Adesso la banca deve ricostruire il piano di rientro della fiscalità differita sulla base dei redditi stimati:

	t-1	T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
Utile ante imposte		(700)	450	600	650	n.d.	n.d.	n.d.
Variazioni temporanee:								
Acc. Per rischi legali		150	0	0	(150)			
Svalutazione crediti	600	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
Plusvalenze rateizzate		(900)	300	300	300	300		
Reddito imponibile		(350)	650	800	700			
Imposte correnti		105	(195)	(240)	(210)			
Imposte differite	(300)	90	90	90	90			
Imposte anticipate	180	15	(30)	(30)	(75)	(30)	(30)	(30)
Tot. Imposte corr. e diff.		0	(135)	(180)	(195)			

Da quanto riportato nel nostro esempio possiamo evincere che i redditi prospettici stimati dagli analisti di Banca Alfa, permetteranno di coprire la fiscalità differite sorta nell'esercizio corrente. Dunque, i risultati del probability test risultano essere positivi e consentiranno di iscrivere le attività fiscali differite in bilancio in quanto complessivamente qualificate.

### 3.4– DTA e patrimonio di vigilanza delle banche

Un concetto fondamentale da tenere in considerazione quando si parla di banche è quello di patrimonio di vigilanza. La regolamentazione del settore bancario è divenuta sempre più stringente dalla crisi finanziaria del 2008, che nel corso degli anni ha ridefinito più volte le linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche tramite i vari accordi di Basilea, emanati dall'omonimo comitato.

Il patrimonio di vigilanza costituisce quella porzione di patrimonio in grado di sopperire all'esposizione della banca a rischi di immobilizzo e perdite inattese, una sorta di cuscinetto contro le situazioni di stress economico nelle quali incombe il rischio di insolvenza. Negli anni, come detto in precedenza, il comitato di Basilea ha provveduto ad implementare il concetto di patrimonio di vigilanza per garantire una maggiore sicurezza nei confronti di investitori, contribuenti e del sistema economico-finanziario in generale.

Come definito dall'ultimo accordo di Basilea, ovvero Basilea 3, il patrimonio di vigilanza si articola in diverse componenti (fasce) composte dagli strumenti che hanno la qualità richiesta per entrare nella specifica componente. Per ogni fascia, sono previste specifiche deduzioni, derivanti dalla cancellazione dal totale dell'attivo e quindi anche dal capitale di determinate voci. Le soglie quantitative minime di ogni fascia sono calcolate al netto delle deduzioni.

Senza soffermarci sulle singole componenti, quello che ci preme sottolineare è come questo patrimonio sia soggetto ad una serie di "capital adjustments" che consistono principalmente in

deduzioni finalizzate a: non considerare all'interno di determinate "fasce" alcune voci dell'attivo perché destinate a perdere di valore in situazioni di crisi, o per tener conto delle potenziali carenze di patrimonio derivanti da criteri non sufficientemente prudenziali con cui sono calcolate le rettifiche di valore sull'attivo.

Tra le numerose deduzioni regolamentari disposte da Basilea 3, rientrano anche le attività per imposte anticipate. Le DTA come sappiamo, hanno un valore esclusivamente se negli esercizi successivi la banca genererà un utile per recuperare il valore, nel caso in cui consegua una perdita non sarà in grado di recuperare niente.

Quindi il patrimonio contiene una voce dell'attivo il cui valore è legato alla recuperabilità in futuro delle DTA. Le DTA sono attività illiquide e infruttifere di valore condizionato ai risultati futuri. Il legislatore dispone che la deducibilità è condizionata a seconda della voce dell'attivo da cui si genera tale DTA. Spesso infatti all'interno dei bilanci bancari vengono suddivise in:

- DTA trasformabili ex L.214/2011, ovvero quelle riconducibili a svalutazione crediti verso la clientela (contabilizzate fino al 2015 e non ancora dedotte), ammortamenti di avviamenti e altre attività immateriali emerse a seguito di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale. Tali DTA, sono considerate "qualificate" e non soggette a deduzione dal CET 1 ai fini del calcolo dei fondi propri. Sono inserite tra le RWA (attività ponderate per il rischio) con ponderazione del 100%.
- DTA da perdite fiscali ( non trasformabili ): DTA derivanti da perdite fiscali ordinarie, per le quali è prevista la deduzione integrale dal CET 1 nel calcolo dei fondi propri
- DTA per eccedenze ACE: per il quale è previsto il medesimo trattamento delle precedenti
- Altre DTA non trasformabili: DTA relative ad accantonamenti a Fondi rischi ed oneri, a rettifiche e perdite su crediti diverse da quelle ex L.214/2011. Per questa categoria di DTA è prevista la deduzione per l'importo eccedente il 10% del CET1 (e dall'attivo ponderato): è concesso un periodo transitorio, e la deduzione deve essere totale entro il 2018.

Quella delle Attività fiscali differite è, oltre all'avviamento, la più consistente deduzione prevista da Basilea 3, i cui effetti, per le banche italiane sono particolarmente rilevanti in quanto incidono sulla dotazione patrimoniale in maniera evidente, rendendo i player del nostro paese meno competitivi rispetto a quelli di altri paesi europei.

Tutte queste considerazioni hanno spinto il legislatore italiano ad introdurre delle misure di sostegno finanziario alle banche per ridurre il gap di competitività a livello europeo. Una di queste è l'introduzione di un regime di trasformazione delle DTA in crediti d'imposta. A differenza delle DTA, i crediti di imposta possono essere richiesti a rimborso, ceduti ad altri contribuenti, o utilizzati in compensazione di altre imposte: ai fini della regolamentazione sono crediti verso l'erario computabili nell'attivo ponderato per il rischio e nel patrimonio integralmente. Con la conversione oltre a garantire un rientro tramite il rimborso del credito, si è andata ad eliminare la deduzione di tali poste dell'attivo, con un effetto positivo sui livelli di capitalizzazione delle banche.

Il regime di conversione delle DTA in crediti d'imposta sarà l'argomento centrale del prossimo capitolo.

## Cap.4 - Gli effetti fiscali delle DTA nei bilanci bancari

### 4.1 – La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta: il regime ordinario di trasformazione

Gli interventi da parte del legislatore a sostegno degli enti creditizi a seguito delle restrizioni imposte da Basilea 3 iniziano con il decreto “milleproroghe” che introduce un regime di conversione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta. Tale normativa è stata poi modificata e perfezionata dalla manovra Monti del 2011, che ha identificato le fattispecie di applicazione di tale agevolazione fiscale.

Vediamo nello specifico quanto previsto dalla seguente disciplina.

Le imposte anticipate, come abbiamo già ampiamente descritto nei capitoli precedenti, vengono contabilizzate al sorgere di costi che fiscalmente non sono deducibili per intero (o per nulla) nell'esercizio in cui sono maturati, ma lo diventeranno negli esercizi successivi generando corrispondenti variazioni in diminuzione del reddito imponibile. Quindi sostanzialmente potremmo definirle come degli sgravi fiscali in capo all'impresa che diverranno fruibili nei periodi futuri, tramite una riduzione del debito d'imposta che si manifesterà quando la società in questione potrà operare le variazioni corrispondenti in diminuzione del reddito imponibile.

Le disposizioni introdotte con il d. lgs 225/10 e successivamente integrate dalla suddetta manovra Monti, al fine di garantire un aumento della liquidità e della capitalizzazione degli enti creditizi italiani per ridurre il gap di competitività a livello europeo, hanno previsto l'introduzione di un regime di trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta, con la possibilità di chiedere a rimborso tali crediti al fisco, cederli all'interno del gruppo, o compensarli con i propri debiti fiscali.

Possono disporre del seguente beneficio fiscale tutti i contribuenti Ires, compresi anche gli enti creditizi sottoposti a vigilanza preventiva da parte di Banca d'Italia.

Le DTA che rientrano all'interno del regime di conversione sono quelle sorte in merito a:

- svalutazioni crediti
- ammortamento avviamento
- Ammortamento altre attività immateriali

In particolare, la norma individua tre ipotesi di trasformazione delle DTA: in presenza di perdita civilistica; in presenza di perdita fiscale; in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.

Andiamo ad analizzare le fattispecie previste dal decreto.

La prima ipotesi, prevista originariamente dal decreto "milleproroghe", stabilisce che possono essere convertite in crediti d'imposta le DTA relative al differimento della deduzione dei componenti negativi di reddito elencati di seguito:

- svalutazioni dei crediti di enti creditizi e finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 106 del TUIR. Alla data di entrata in vigore di tale decreto, il TUIR stabiliva che tali svalutazioni potevano essere dedotte dal reddito imponibile, per la parte eccedente il limite dello 0,30 % del valore totale dei crediti verso clienti, a partire dal periodo d'imposta seguente a quello in cui maturano, per i successivi 18 esercizi. Le quote di costo deducibili erano costanti. Ora come detto nel capitolo precedente, le svalutazioni dei crediti per gli intermediari finanziari sono interamente deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano, questo comporta che gli enti creditizi non matureranno più a partire dall'esercizio 2015, DTA relative a svalutazioni per perdite su crediti.
- Riduzione di valore di avviamento e altre attività immateriali quali marchi e brevetti. Tali quote di costo che possono derivare da ammortamento o da svalutazioni tramite impairment test, sono imputate a conto economico per un valore maggiore rispetto a quello deducibile fiscalmente e per questo generano fiscalità differita.

L'importo che sarà consentito convertire sarà dato dal prodotto tra la perdita di esercizio e il rapporto tra imposte differite attive rilevanti e il valore del patrimonio netto. Questo comporta che la quota di DTA convertibili sarà tanto maggiore quanto più sarà elevato il valore della perdita conseguita.

La trasformazione in credito d'imposta avrà effetto a partire dalla data di approvazione del bilancio nel quale è stata effettuata la trasformazione, questo implica che fino ad all'ora non sarà possibile utilizzare tale credito in compensazione con altri debiti tributari, ceduto all'interno del gruppo o

chiesto a rimborso al fisco. La norma è divenuta applicabile a partire dal 27 febbraio 2011, quindi utilizzabile nei bilanci d'esercizio del medesimo anno.

Le finalità originarie di questa disposizione furono quelle di ovviare agli effetti negativi che le disposizioni di Basilea 3 hanno comportato sui patrimoni di vigilanza delle banche italiane. Come già descritto nel capitolo precedente, le DTA vengono dedotte dal CET 1 comportando una riduzione della dotazione patrimoniale. Grazie a questo regime di trasformazione, una quota di queste attività verrà automaticamente convertita in crediti che potranno essere utilizzati per aumentare la capitalizzazione, migliorando i requisiti patrimoniali richiesti dal comitato di Basilea.

La prima applicazione della norma riguarda il bilancio approvato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n.10/11 di conversione del D.L. n.225/10, ovvero dal 27 febbraio 2011.

La seconda fattispecie, descritta nell'art. 2 del d. lgs 225/10, prevede come presupposto il conseguimento di una perdita fiscale, generata dalla deduzione delle già citate componenti di costo relative a svalutazione crediti e riduzione di valore di avviamento e attività immateriali. A differenza dell'ipotesi precedente è inoltre prevista la possibilità di conversione per intero senza applicare il limite quantitativo dato dal rapporto tra perdita e patrimonio netto. La ratio dietro la norma è quella di conferire un supporto a quei soggetti che non riescono a sfruttare i benefici fiscali derivanti dal recupero delle deduzioni generate dalla fiscalità differita attiva, in quanto presentano un imponibile fiscale negativo.

Ultima soluzione introdotta dalla riforma, contenuta anch'essa nell'art.2 del suddetto decreto, conferisce la possibilità di beneficiare del regime di conversione anche per le società in liquidazione volontaria, o sottoposte a procedure concorsuali e di gestione della crisi.

Nel caso in cui, la società disponga di un patrimonio netto positivo, pur essendo assoggettata a tali procedure, le attività fiscali differite sono convertite in crediti d'imposta per l'intero ammontare, senza limiti quantitativi. Anche in questo caso, la volontà del legislatore è quella di consentire la monetizzazione delle attività per imposte anticipate in pancia a quelle società che non potranno sfruttare i benefici fiscali futuri dato l'imminente scioglimento e liquidazione di quest'ultima.

Le modalità di utilizzo del credito d'imposta risultante dalla trasformazione delle DTA secondo uno dei tre regimi descritti sono descritte dal comma 57. Tale disposizione prevede che il credito d'imposta non produce interessi e che può essere utilizzato in tre differenti modi:

- Portato in compensazione di altri debiti verso il fisco (ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs n. 241 del 1997)
- Ceduto al valore nominale ad una o più società facenti parte del medesimo gruppo
- Richiesto a rimborso, solo per la parte che residua dalle compensazioni

Tali modalità di utilizzo, rispondono nuovamente alla volontà da parte del legislatore di garantire la totale liquidabilità del credito, rispettando comunque i criteri di vigilanza prudenziale previsti per le banche e gli altri intermediari finanziari.

Si evidenzia, pertanto, che la cessione del credito d'imposta in esame è efficace solo se effettuata al valore nominale e al ricorrere delle condizioni oggettive e soggettive previste, rispettivamente, dai commi 2 e 4 del citato articolo 43-ter e che si perfeziona con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario e degli importi ceduti nella dichiarazione dei redditi della società cedente. Il cessionario, a sua volta, per utilizzare il credito in compensazione, dovrà indicare i dati relativi alla cessione nella propria dichiarazione.

Riportiamo infine l'ultimo aggiornamento in merito all'esercizio dell'opzione per la trasformazione di DTA in crediti d'imposta, ovvero la Circolare 32/E pubblicata dall'agenzia dell'entrate il 22 luglio 2016.

L'art.11 del d.lgs. 59/2016, infatti, impone alle imprese interessate ad aderire al regime di trasformazione in credito d'imposta delle proprie DTA, il versamento di un canone annuo entro il 31 luglio 2016. Tale norma deve essere applicata con riferimento alle attività per imposte anticipate non ancora versate, le cosiddette DTA di tipo 2. Resta ferma invece l'ordinaria disciplina di trasformazione delle DTA qualificate di tipo 1, cui invece corrisponde un pagamento anticipato di imposte.

Il canone annuo è determinato applicando un'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra:

- l'ammontare delle attività per imposte anticipate
- le imposte versate

Il suddetto articolo precisa che nell'ipotesi in cui tale differenza risulti negativa, il canone non risulta dovuto. In caso di adesione al regime di trasformazione tramite pagamento del canone, la società è obbligata al versamento di quest'ultimo fino al 2029, senza possibilità di revoca.

Il canone annuo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Gli effetti della disciplina appena descritta si sono rivelati particolarmente positivi per le nostre banche leader del mercato. I dati raccolti da Linkiesta sui bilanci 2012 di alcuni player del nostro paese, mostrano come il beneficio finanziario complessivo per le cinque maggiori banche italiane sia stato di circa 2,5 miliardi di euro. Riportiamo alcuni esempi: per Intesa Sanpaolo, sono state convertite in crediti d'imposta DTA pari a 771 milioni, Unicredit ha convertito in crediti d'imposta DTA per circa 588 milioni, Montepaschi evidenzia «crediti d'imposta per 521 milioni di euro, non ancora utilizzati in compensazione, derivanti dalla trasformazione di attività per imposte anticipate operata dalla Capogruppo e dalla Banca Antonveneta» per 840 milioni.<sup>7</sup>

Insomma, se le banche italiane venivano da tre anni di perdite d'esercizio, e non riuscivano a risollevarsi dalla crisi, questo decreto ha generato un'ingente iniezione di liquidità che con conseguenti benefici dal punto di vista fiscale e patrimoniale.

Possiamo definire questo intervento come il primo passo per risollevare un settore fortemente colpito dalla crisi finanziaria, che negli anni è riuscito a riprendersi ma che ora si trova a dover affrontare una nuova sfida, forse la più grande dal 2008.

## 4.2 - Effetti del Covid - 19 sul settore bancario

I primi mesi del 2020 sono stati caratterizzati dall'esplosione della pandemia da Covid-19, che ha generato una contrazione dell'economia europea e mondiale, paragonabile alla crisi finanziaria del 2008. Tra i settori maggiormente colpiti dall'emergenza coronavirus, vi è certamente quello bancario, fortemente esposto al deterioramento dell'attività economica, che ha dovuto far fronte ad una notevole riduzione della redditività nell'anno corrente e di conseguenza riformulare i business plan delineati per il triennio in corso.

L'esplosione della pandemia ha messo a dura prova i mercati e l'intero settore bancario. In una situazione di crisi, le banche ricoprono un ruolo fondamentale per la solidità del sistema finanziario, in quanto sono chiamate ad esplicare una duplice funzione: di finanziatori dell'economia reale, immettendo la liquidità necessaria per garantire il funzionamento di quest'ultima e di garanti della stabilità e della ripresa delle attività, per accrescere la fiducia degli investitori.

---

<sup>7</sup> Linkiesta, 2012, Legge miracolosa: le banche hanno 2,5 miliardi in più

La situazione attuale nel nostro paese risulta essere delle più critiche. Le contrazioni dei consumi privati e lo stallo economico generato dal lockdown hanno avuto ripercussioni evidenti sullo spread e sui tassi d'interesse dei bond bancari.

Possiamo affermare che il Covid si configura come la prima vera e propria crisi globale dopo quella del 2008 e, di conseguenza, rappresenta un'improvvisa prova di stress che l'intera industria bancaria è chiamata ad affrontare. Certamente, rispetto al contesto di incertezza normativa in cui verteva il settore bancario negli anni pre-crisi, ad oggi la situazione è fortemente mutata. Quello del banking ora si presenta come un settore più solido e con un presidio regolamentare più ferreo.

Questa fase di crisi, caratterizzata da un forte decremento di liquidità e da una maggiore volatilità dei mercati, ha spinto le autorità governative nazionali e sovranazionali, ad introdurre una serie di provvedimenti volti a reinstaurare la fiducia degli investitori, cercando di garantire l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari.

La BCE è intervenuta più volte promuovendo una serie di programmi di diversa natura quali:

- Il PEPP (Pandemic emergency purchase programme): che permette di acquistare una serie di attività quali titoli di stato di paesi dell'unione, Grecia compresa, per un ammontare di almeno 750 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di sostenere le finanze pubbliche dei paesi in difficoltà
- L'estensione del programma CSPP (Corporate Sector Purchase Programme) ai commercial paper di adeguata qualità emessi da istituti non finanziari
- L'ampliamento della portata degli schemi di crediti aggiuntivi (ACC - Additional Credit Claims).

Il governo italiano, dal canto suo, con l'emanazione del decreto "Cura Italia" e del decreto "Liquidità", ha intrapreso delle misure volte a evitare la trasmissione della crisi economica alla solidità delle banche ed alla loro capacità di fare credito.

Il decreto liquidità, emanato con lo scopo di sostenere le imprese italiane in una situazione di fabbisogno finanziario, prevede una serie di disposizioni per favorire l'accesso alla liquidità alle imprese.

Per quanto riguarda l'accesso al credito, sono tre gli interventi rilevanti:

- garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi
- potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi

- rafforzamento del sostegno pubblico all'esportazione per migliorare l'incisività e tempestività dell'intervento statale.

In merito al decreto "Cura Italia" invece, i principali aspetti su cui ha voluto agire sono quattro:

- Finanziamento e potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza
- Sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito
- Supporto alla liquidità delle famiglie e delle imprese attraverso il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia
- Misure fiscali: sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali

In particolare, il titolo terzo del decreto è interamente dedicato alle misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e mira ad introdurre disposizioni in favore di PMI, imprese in generale, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Durante il biennio 2020-2021, il settore del banking sarà chiamato a fronteggiare una contrazione della redditività che porterà ad un aumento del rischio di default e del deterioramento del credito. Sarà dunque compito degli istituti rivalutare i propri piani pluriennali alla luce degli obiettivi di NPL ratios e di dotazione di capitale.

L'inasprimento delle norme in tema di Non performing loans promosse dalla BCE a partire dal 2014, hanno portato negli ultimi anni le banche italiane a completare ingenti cessioni di portafogli deteriorati, contribuendo ad una riduzione del peso complessivo dei crediti non performanti sulla massa attiva, sia a livello di singole banche sia a livello nazionale. Ora le prospettive post lockdown sono tutt'altro che rosee.

Tuttavia, gli effetti potenziali potrebbero essere mitigati dalle misure di sostegno sopraelencate, tra cui quella prevista dall'art. 55 del decreto "Cura Italia", relativo alla nuova fattispecie di conversione delle DTA in crediti d'imposta, che andremo a descrivere nel paragrafo successivo.

### 4.3 - Decreto “Cura Italia”: Il nuovo regime speciale di trasformazione

L’art. 55 del decreto “Cura Italia” introduce un nuovo regime di trasformazione delle DTA in crediti d’imposta, quale misura per sostenere le imprese nell’attuale contesto di incertezza dei mercati finanziari. Se da un lato possiamo considerare la ratio di questa norma quella di incrementare la liquidità delle società, dall’altro possiamo affermare, come specificato all’interno della relazione del decreto, che la disposizione è volta ad “incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria”<sup>8</sup>. La cessione di crediti deteriorati è il presupposto per l’adesione al nuovo regime di conversione, che si aggiunge a quello “ordinario” previsto dal decreto legislativo del 29 dicembre 2010, n. 225.

La nuova fattispecie ha sostituito integralmente l’art. 44-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che disponeva una serie di incentivi fiscali di differente natura tra cui anche la possibilità di convertire DTA in crediti d’imposta dei soggetti partecipanti all’aggregazione agevolata disciplinata dal medesimo articolo.

Le DTA che rientrano nel nuovo regime di conversione sono quelle relative a perdite fiscali pregresse riportate a nuovo ed eccedenze del beneficio ACE non ancora utilizzate. Inoltre, viene specificato che possono essere convertite anche le attività per imposte anticipate riferite alle medesime voci anche se non iscritte in bilancio. Tale disposizione tiene conto dell’eventualità che tante DTA non vengono contabilizzate perché non rispettano i requisiti di fattibilità previsti dallo IAS 12, non superando il probability test.

Come detto sono convertibili esclusivamente le attività per imposte anticipate riferite a perdite pregresse e ad eccedenze ACE. Essendo tali voci dell’attivo scomputabili unicamente dalla base imponibile IRES, il credito d’imposta riguarderà esclusivamente l’imposta per il reddito d’impresa. Il valore del credito d’imposta verrà calcolato moltiplicando per l’appunto l’aliquota IRES, aumentata del 3,5 % in caso di intermediari finanziari, e il valore di carico delle componenti rilevanti. Dunque, nella maggior parte dei casi, il credito d’imposta ammonterà al 24% (più l’eventuale 3,5%) del valore di perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE iscritte in bilancio.

Presupposto per aderire al regime di conversione è la cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti deteriorati anche detti NPL. Il primo comma dell’art. 44 bis stabilisce il limite

---

<sup>8</sup> Relazione illustrativa decreto “Cura Italia”, pubblicata in data 17.02.2020

massimo di conversione che ammonta al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ne discende, che anche se non specificato all'interno della norma, l'adesione al regime di conversione presuppone la vendita a titolo oneroso di crediti non performanti.

Altro presupposto fondamentale è quello di aver aderito all'opzione prevista con il d. lgs n.59/2016. Con tale opzione, il legislatore ha introdotto l'obbligo di versamento di un canone annuo denominato canone di garanzia per DTA. Una volta esercitata l'opzione questa diviene irrevocabile e il versamento del corrispettivo diverrà obbligatorio fino all'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2030. In sostanza il canone costituisce una sorta di garanzia allo stato, in virtù del fatto che sta consentendo all'entità di monetizzare in via anticipata le cosiddette DTA di tipo 2, ovvero quelle per cui non sono state versate imposte.

Oltre alla soglia percentuale del 20%, viene stabilito anche un tetto massimo di cessione di crediti pari a 2 miliardi di euro, da considerarsi in ottica di gruppo. Questo comporta che potranno essere convertiti in crediti d'imposta un massimo di 400 milioni di euro di componenti relative (perdite pregresse ed eccedenze ACE), che moltiplicati per l'aliquota d'imposta ci darà il valore delle DTA che potranno essere trasformate.

Dunque, per le società che redigono il bilancio consolidato, le cessioni rilevanti ai fini della citata norma, non possono superare un ammontare complessivo di gruppo di 2 miliardi. Inoltre, viene specificato che non assumono rilevanza le cessioni effettuate tra società appartenenti al medesimo gruppo. Per aderire al regime di conversione è necessario che la cessione sia intercorsa con soggetti terzi.

Ultima disposizione prevista riguarda i destinatari della cessione. L'art.44-bis in merito all'ambito soggettivo di applicazione fa riferimento generico alle società, probabilmente da intendersi come società di capitali. Vengono espressamente escluse l'entità per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle DTA, anche in questo caso come nelle fattispecie previste dal d.lgs. 225/10, non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in diversi modi purché specificati nella dichiarazione dei redditi. Le modalità di utilizzo previste sono le seguenti:

- Compensazione di altri tributi dovuti al fisco senza limiti d'importo
- Ceduto a terzi al valore nominale

- Chiesto a rimborso

Il momento della fruizione del credito, la norma stabilisce che “la trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti” (comma 4 art. 44 bis).

#### 4.3 - Effetti fiscali del d/Lgs 18/20 sui bilanci dei principali player italiani: Analisi empirica

L’analisi empirica che andremo ad effettuare consiste nel verificare gli effetti connessi all’introduzione del decreto “Cura Italia” sui bilanci 2019 di tre fra le maggiori banche italiane per capitalizzazione: Unicredit, Montepaschi di Siena, Intesa San Paolo. Dato che le informazioni rilevanti per la nostra analisi non erano fruibili dalle semestrali del 2020, abbiamo ritenuto opportuno effettuare uno studio prospettico su quello che sarebbe avvenuto se il regime di trasformazione introdotto dal suddetto decreto fosse stato in vigore dal 2019. L’analisi si concentrerà sugli effetti connessi alla cessione di NPL previsti dalla norma, con un focus sulle variazioni dei coefficienti patrimoniali rilevanti ai fini di Basilea 3.

#### UNICREDIT

Per lo svolgimento della nostra analisi dobbiamo innanzitutto andare ad identificare le DTA iscritte in bilancio dei singoli enti creditizi.

Unicredit contabilizza le attività fiscali differite suddividendole in “qualificate”, ovvero convertibili ai sensi del d. lgs 214/2011, e “non qualificate”.

Nello specifico, secondo quanto riportato nella relazione finanziaria 2019 le attività fiscali differite sono così categorizzate:

- Attività per imposte anticipate derivanti dalla Legge 214/2011: **8.302 milioni**

- Attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportate a nuovo: **907 milioni**
- Attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee: **4.546 milioni**

A livello di Gruppo, le DTA TLCF (DTA per perdite fiscali riportate a nuovo) non iscritte sono pari a **3.786 milioni**.

Ai sensi del decreto “Cura Italia” ricordiamo che le DTA che ci interessano sono esclusivamente quelle riferite a perdite fiscali riportate a nuovo ed eccedenze ACE, comprese quelle non iscritte in bilancio.

Adesso andiamo a verificare la presenza del presupposto per l’adesione al regime di conversione: la vendita di NPL. Per ogni operazione di cessione andremo a schematizzare i dati e ad individuare, seguendo quanto predisposto dalla norma, la quota di DTA convertibili.

Unicredit ha ceduto crediti deteriorati per un valore totale di circa 9 miliardi di creditoria complessiva nel 2019, con un valore lordo contabile di circa **6,5 miliardi**. Queste le operazioni di cessione riportate nel dettaglio (i dati sono presi direttamente dalla relazione finanziaria 2019):

- In data 12 aprile 2019 UniCredit S.p.A. ha concluso un accordo con MBCredit Solutions ("MBCS") per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza per un ammontare complessivo, al lordo delle rettifiche di valore e delle cancellazioni, di circa 51 milioni, un valore lordo contabile alla data di cessione pari a circa 48 milioni e un valore netto contabile, sempre alla data di cessione, pari a circa 7 milioni.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	48 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	7 milioni
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	9,6 milioni
d) Importo da considerare	9,6 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	2,64 milioni

- b) In data 25 luglio 2019 UniCredit S.p.A. ha annunciato un accordo con un veicolo di cartolarizzazione finanziato da SPF Investment Management, L.P. per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza con una creditoria complessiva (“legal claim”), al lordo principalmente di rettifiche di valore e cancellazioni, di circa 1,1 miliardi, un valore lordo contabile alla data di cessione pari a circa 964 milioni e un valore netto contabile, sempre alla data di cessione, pari a circa 55 milioni.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	964 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	55 milioni
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	192,8 milioni
d) Importo da considerare	192,8 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	53,02 milioni

- c) In data 26 luglio 2019 UniCredit S.p.A. ha annunciato un accordo con un veicolo di cartolarizzazione gestito da illimity S.p.A. ("illimity") e un veicolo di cartolarizzazione gestito da Guber S.p.A. ("Guber") per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza. Illimity ha comprato una porzione del portafoglio con creditoria di circa 240 milioni, un valore lordo contabile alla data di cessione pari a circa 193 milioni e un valore netto contabile, sempre alla data di cessione, pari a circa 12 milioni, mentre Guber ha comprato la porzione restante con creditoria di circa 210 milioni, un valore lordo contabile alla data di cessione pari a circa 168 milioni e un valore netto contabile, sempre alla data di cessione, pari a circa 8 milioni.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	361 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	20 milioni
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	72,2 milioni

d) Importo da considerare	72,2 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% *d)	19,855 milioni

d) In data 27 luglio 2019 UniCredit S.p.A. ha annunciato un accordo con un veicolo di cartolarizzazione gestito da Illimity S.p.A. ("Illimity") per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza. Il portafoglio comprende esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano con una creditoria complessiva, al lordo delle rettifiche di valore, di circa 730 milioni, un valore lordo contabile alla data di cessione pari a circa 607 milioni e un valore netto contabile, sempre alla data di cessione, pari a circa 142 milioni.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	607 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	142 milioni
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	121,4 milioni
d) Importo da considerare	121,4 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	33,385 milioni

e) In data 11 ottobre 2019 UniCredit S.p.A. ha trasferito un portafoglio non-performing rappresentato da mutui residenziali a privati per un valore lordo contabile di 4,1 miliardi (6,1 miliardi di creditoria complessiva) ad una società veicolo, PRISMA SPV S.r.l. (PRISMA).

a) Valore lordo dei crediti ceduti	4,1 miliardi
b) Valore netto dei crediti ceduti	
c) importo massimo rilevante (20%*valore massimo rilevante: 2 miliardi)	400 milioni
d) Importo da considerare	400 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	110 milioni

- f) In data 16 dicembre 2019 UniCredit S.p.A. ha annunciato un accordo con Guber Banca e Barclays Investments Bank e Banca IFIS per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza con un valore facciale complessivo, al lordo delle rettifiche, di circa 154 milioni al 30 giugno 2019, e un valore lordo di bilancio pari a circa 137 milioni.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	137 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	27,4 milioni
d) Importo da considerare	27,4 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	7,535 milioni

- g) In data 17 luglio 2019 UniCredit ha informato di aver concluso nel mese di giugno 2019, attraverso la sua sussidiaria UniCredit Bank Hungary, un accordo per la cessione pro-soluto di un portafoglio di mutui residenziali, crediti non garantiti e scoperti di conto con la società finanziaria ungherese, EOS Faktor Zrt. Il portafoglio ha per oggetto esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto ungherese una creditoria complessiva (“legal claim”), al lordo principalmente di rettifiche di valore e cancellazioni, di circa 28 milioni di euro (HUF 9,0 miliardi) e un valore lordo contabile alla data di cessione pari a circa 14 milioni di euro.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	14 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	2,8 milioni
d) Importo da considerare	2,8 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	0,77 milioni

h) In data 4 luglio 2019 UniCredit, attraverso le sue sussidiarie UniCredit a.d. Banja Luka e UniCredit Bank d.d. Mostar, ha annunciato di aver concluso un accordo con B2 Kapital d.o.o., del gruppo B2Holding per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti garantiti/chirografari in sofferenza. Il portafoglio è costituito interamente da prestiti regolati dal diritto bosniaco per una creditoria complessiva (“legal claim”), al lordo principalmente di rettifiche di valore e cancellazioni, di circa 24,5 milioni, e un valore lordo contabile alla data di cessione pari a circa 15,6 milioni di euro.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	15,6 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	3,12 milioni
d) Importo da considerare	3,12 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	0,858 milioni

i) In data 20 settembre 2019 UniCredit ha reso noto di aver firmato, attraverso la sua sussidiaria Zagrebacka banka, un accordo di cessione pro soluto con DDM relativamente ad un portafoglio di esposizioni deteriorate. Il portafoglio ha ad oggetto esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto croato per una creditoria complessiva, al lordo delle rettifiche di valore, di 203,3 milioni di euro e un valore lordo contabile alla data di cessione pari a circa 137,7 milioni di euro.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	137,7 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	27,54 milioni
d) Importo da considerare	27,54 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	7,5735 milioni

- j) In data 24 settembre 2019 UniCredit, attraverso la sua sussidiaria AO UniCredit Bank (Russia), ha annunciato di aver raggiunto un accordo con EOS Group per la vendita pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito concessi a clienti appartenenti al segmento privati. Il portafoglio è costituito interamente da prestiti regolati dal diritto russo per una creditoria complessiva e un valore lordo contabile pari entrambi a circa 45,2 milioni di euro.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	45,2 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	9,04 milioni
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	
d) Importo da considerare	9,04 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	2,486 milioni

- k) In data 18 novembre 2019 UniCredit, attraverso la sua sussidiaria UniCredit Bulbank (Bulgaria), ha annunciato di aver concluso un accordo con APS e Balbec Capital per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti garantiti/chirografari in sofferenza. Il portafoglio è costituito interamente da prestiti regolati dal diritto bulgaro per una creditoria complessiva pari a circa 50 milioni e un valore lordo contabile alla data di cessione pari a circa 15,8 milioni di euro.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	15,8 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	3,16 milioni
d) Importo da considerare	3,16 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	0,869 milioni

Tenendo conto di quanto riportato dal decreto cura Italia le perdite fiscali e l'eccedenza ACE computabili nel calcolo delle DTA convertibili sono considerabili per un ammontare massimo non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, e per un ammontare complessivo totale di 2 milioni. Le DTA convertibili in crediti d'imposta, sia iscritte che non iscritte, non possono quindi eccedere i €110 milioni. Unicredit nell'anno 2019 avrebbe potuto dunque convertire fino a 110 milioni di DTA in crediti d'imposta.

## MONTEPASCHI DI SIENA

Montepaschi utilizza un approccio più dettagliato per la presentazione in bilancio delle attività fiscali differite, suddividendole per categorie di voci alle quali sono riferite.

Riportiamo di seguito esclusivamente quelle di nostro interesse, come elencate nella relazione finanziaria 2019:

- Attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportate a nuovo: **253,728 milioni**
- Attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali (L. 214/2011): **78 milioni**
- Attività per imposte anticipate relative ad eccedenze ACE: **110,120 milioni**

A livello di Gruppo, le DTA per perdite fiscali riportate a nuovo ed eccedenze ACE non iscritte sono pari a **2.532,4 milioni**.

Montepaschi ha ceduto crediti deteriorati per un valore totale di circa 3 miliardi di euro al lordo delle rettifiche di valore nel 2019. Queste le operazioni di cessione riportate nel dettaglio (i dati sono presi direttamente dalla relazione finanziaria 2019):

- a) In data 31 luglio 2019 la Capogruppo ha concluso due accordi con illimity Bank S.p.A.: la prima operazione riguarda la cessione pro-soluto di crediti non performing ("NPL"). Il portafoglio ceduto è stato cancellato contabilmente dagli attivi del Gruppo entro la fine del mese di settembre per un valore di 217 mln di euro. La seconda operazione ha per oggetto la cessione di inadempienze probabili prevalentemente unsecured vantati verso clientela

corporate di titolarità di Banca Mps e Mps Capital Services. Il portafoglio ceduto è stato cancellato contabilmente nel corso del terzo e quarto trimestre 2019 per un valore di 439 mln di euro

a) Valore lordo dei crediti ceduti	217 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	43,4 milioni
d) Importo da considerare	43,4 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	11,935 milioni

a) Valore lordo dei crediti ceduti	439 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	87.8 milioni
d) Importo da considerare	87.8 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	24,145 milioni

- b) In data 1° agosto 2019 la Capogruppo ha perfezionato un'operazione di cessione di crediti deteriorati ad un'affiliata di Cerberus Capital Management L.P. avente ad oggetto inadempienze probabili prevalentemente secured vantati verso clientela corporate di titolarità di Banca Mps e Mps Capital Services. Il portafoglio ceduto è stato cancellato contabilmente nel corso del terzo e quarto trimestre 2019 per un valore di 442 mln di euro.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	442 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	88,4 milioni

d) Importo da considerare	88,4 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	24,31 milioni

c) In data 13 agosto 2019 la Capogruppo, proseguendo il suo percorso di derisking, conclude ulteriori 4 operazioni di cessione di crediti deteriorati per circa 322 mln di euro. I deal conclusi riguardano, in particolare, la cessione di crediti in sofferenza misti secured e unsecured per complessivi 119 mln di euro e tre operazioni su crediti unlikely to pay prevalentemente secured, per 203 mln di euro, su portafogli di Banca Mps e Mps Capital Services.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	322 milioni
b) Valore netto dei crediti ceduti	
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	64,4 milioni
d) Importo da considerare	64,4 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	17,71 milioni

d) In data 30 dicembre 2019 la Capogruppo comunica che il Gruppo MPS prosegue il suo percorso di derisking e conclude un'operazione di cessione pro-soluto di crediti non performing (NPL) per un valore lordo di circa 1,5 mld di euro a illimity Bank S.p.A., di natura prevalentemente unsecured di titolarità di Banca MPS e di MPS Capital Services.

a) Valore lordo dei crediti ceduti	1,5 miliardi
b) Valore netto dei crediti ceduti	
c) Importo massimo rilevante (20%*valore lordo)	300 milioni
d) Importo da considerare	300 milioni
e) Imposte anticipate convertibili (27,5% * d)	82,5 milioni

## INTESA SAN PAOLO

Secondo quanto riportato nella relazione finanziaria 2019 le attività per imposte anticipate relative a differenze temporanee deducibili ammontano complessivamente a **13.751 milioni**, costituite per **12.526 milioni** da imposte rilevate a conto economico e per **1.225 milioni** in contropartita di patrimonio netto. Il primo di tali importi si riferisce a:

- Perdite pregresse
- Quota di benefici fiscali non compensata connessi alla deducibilità in esercizi futuri di rettifiche su crediti e accantonamenti
- Beneficio relativo al riallineamento di valore di avviamenti, marchi e altre attività immateriali

Le DTA imputate a patrimonio netto sono invece relative quasi esclusivamente alla fiscalità su riserve da valutazione negative relative ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, alle coperture dei flussi finanziari ed alla rilevazione di perdite attuariali su fondi del personale (mettere nota).

Il probability test effettuato ai sensi dello IAS 12 ha rinvenuto un ammontare di DTA “qualificate” pari a **8.247 milioni** e **5.504 milioni** “non qualificate”.

Nell’arco del 2019 Intesa san paolo ha ceduto crediti deteriorati per un totale, al lordo delle rettifiche di valore, di 2,7 miliardi, in un'unica operazione. Il prezzo di cessione pari a 1,7 miliardi ha generato una perdita netta su crediti di 1 miliardo. Di seguito riportiamo i dettagli della cessione (i dati sono presi direttamente dalla relazione finanziaria 2019):

Alla fine del mese di novembre 2019 Intesa Sanpaolo e Prelios hanno perfezionato l’accordo per la partnership strategica riguardante i crediti classificati come inadempienze probabili (UTP - Unlikely To Pay), firmato - e reso noto al mercato - il 31 luglio 2019. L’accordo prevede la cessione e cartolarizzazione di un portafoglio di crediti UTP del segmento Corporate e SME del Gruppo Intesa Sanpaolo pari a circa 3 miliardi al lordo delle rettifiche di valore, a un prezzo pari a circa 2 miliardi, in linea con il valore di carico. La capital structure del veicolo di cartolarizzazione, al fine di conseguire il pieno deconsolidamento contabile e regolamentare del portafoglio, è stata così determinata: o Tranche Senior corrispondente al 70% del prezzo del portafoglio, sottoscritta da Intesa Sanpaolo; o Tranche Junior e Mezzanine pari al restante 30% del prezzo del portafoglio, sottoscritte per il 5% da Intesa Sanpaolo e per il restante 95% da Prelios e investitori terzi. Anche a seguito della

cessione sopra indicata (**avvenuta per un importo pari a circa 2,7 miliardi e 1,7 miliardi rispettivamente, in conseguenza degli incassi nel frattempo intervenuti**) a fine dicembre 2019 l'incidenza dei crediti deteriorati sui crediti complessivi si è ridotta al 7,6% e al 3,6%.

Valore nominale crediti ceduti	2,7 miliardi
Prezzo di cessione	1,7 miliardi
Importo massimo rilevante (20%*valore massimo rilevante: 2 miliardi)	400 milioni
Importo da considerare	400 milioni
DTA convertibili (27,5% * d)	110 milioni

Quello che emerge da questi dati, è che tutte e tre le banche in questione hanno effettuato cessioni di NPL per un importo al lordo delle rettifiche di valore, superiore a 2 miliardi di euro nell'anno 2019, e che tutte e tre detengono uno slot di DTA convertibili maggiore di 110 milioni. Questo comporta che avrebbero potuto sfruttare fino al massimo dei benefici fiscali derivanti dall'art.55 del decreto, generando un'immediata iniezione di liquidità nella casse delle società e ottenendo i benefici fiscali derivanti dalla fruizione del credito d'imposta.

Andiamo ad osservare da vicino gli effetti reali sulle varie componenti del bilancio.

Il primo effetto, anche se non direttamente riconducibile al decreto, è quello della riduzione dei ratios patrimoniali riferiti agli NPL. L'Italia è uno dei paesi che dalla crisi del 2008 ha accumulato un bagaglio di crediti non performanti superiore alla media europea. Questa situazione ha portato i principali enti creditizi del paese ad avviare programmi di de-risking volti a ridurre il peso degli NPL in bilancio.

Uno studio del secondo sindacato bancario: First Cisl, riporta i risultati del 2019 in merito alle svalutazioni dei crediti dei primi cinque player del mercato italiano (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps e Ubi Banca) evidenziando un netto calo rispetto al 2018.

Nello specifico il totale delle rettifiche su crediti è sceso da 5,1 a 4,6 miliardi, con un calo dell'NPL ratio al di sotto del 4%. Per i nostri big five si è ridotto il peso del flusso dei nuovi crediti deteriorati,

che, come documentato da Banca d'Italia, è diminuito all'1.5%, un valore assai inferiore a quello misurato negli anni antecedenti alla crisi.<sup>9</sup>

Detto questo, le prospettive per gli anni venire risultano invece essere molto critiche, secondo un rapporto pubblicato da Pwc: "The Italian NPL markets ready to face the crisis", il Covid-19 avrà un impatto significativo sui volumi lordi di crediti deteriorati italiani, che aumenteranno di 60-100 miliardi di euro nei prossimi 18 mesi. Il settore bancario dovrà affrontare il peggioramento della qualità del credito provocata dal Coronavirus.

Con l'emanazione del decreto "Cura Italia", gli enti creditizi italiani saranno ancora più stimolati ad effettuare vendite di portafogli NPL in quanto la loro dismissione consentirà di usufruire dei vantaggi fiscali derivanti dalla trasformazione delle DTA in crediti d'imposta.

Ulteriore aspetto da tenere in considerazione è l'aumento del rating creditizio che si potrà ottenere con la conversione e il conseguente annullamento di DTA. Il processo di smobilizzo di portafogli di NPL apporterebbe benefici in termini di riduzione delle sofferenze sull'attivo patrimoniale e quindi di pressione sul rating aziendale. Il tema dei Non Performing Loans, è strettamente legato con quello dei dividendi, per la determinazione del merito creditizio da parte delle agenzie di rating. Come specificato da Moody's, il deterioramento dei crediti ha ripercussioni sul capitale, questo comporta una riduzione della solidità patrimoniale e finanziaria degli enti creditizi, in funzione anche delle politiche dei dividendi connesse. La riduzione degli stock di crediti deteriorati secondo le agenzie di rating è la strada giusta per fronteggiare "la pressione sui ricavi – derivante dal rallentamento economico – e il peggioramento della qualità degli asset – causato dalle potenziali sospensioni dei pagamenti nei prestiti in essere" (come riportato da Fitch ratings) derivanti dalla crisi che stiamo vivendo. Inoltre, la riduzione di stock di attività per imposte differite migliora la capitalizzazione delle banche, dato che sono attività la cui recuperabilità risulta condizionata e molto spesso incerta.

Dietro alla trasformazione di DTA in crediti d'imposta c'è sicuramente la finalità di andare a migliorare i requisiti patrimoniali dei nostri enti creditizi. Basilea 3 ha introdotto un regime molto stringente per il calcolo del patrimonio di vigilanza, secondo il quale all'interno del CET 1 non potranno essere computate le DTA, in quanto dedotte integralmente o parzialmente da quest'ultimo. Il fatto che lo stock di DTA iscritte in bilancio degli enti creditizi italiani sia particolarmente elevato rispetto alla media europea, si è tradotto in una penalizzazione sul piano della competitività.

---

<sup>9</sup> "Big Five quarto trimestre 2019", analisi dell'ufficio studi di First Cisl

Prendiamo in considerazione le tre banche analizzate:

Unicredit al 31 dicembre 2019 presenta un capitale primario di classe 1 di 50.054 milioni, capitale di classe 1 di 56.414 milioni e totale fondi propri di 66.982 milioni. I ratios relativi ai seguenti parametri risultano essere:

- Ratio - Capitale primario di classe 1: **13,22%**
- Ratio - Capitale di classe 1: **14,90%**
- Ratio - Totale fondi propri: **17,69%**

Considerando i requisiti minimi che il Gruppo è tenuto a rispettare:

- Capitale primario di classe 1: **10,09%**
- Capitale di classe 1: **11,59%**
- Capitale totale: **13,59%**

Intesa San Paolo presenta invece un Common Equity Tier 1 di 41.542 milioni, Tier 1 di 45.638 milioni e totale fondi propri di 52.695 milioni. I ratios relativi ai seguenti parametri risultano essere:

- Ratio - Capitale primario di classe 1: **13,9%**
- Ratio - Capitale di classe 1: **15,3%**
- Ratio - Capitale totale: **17,65 %**

Montepaschi di Siena presenta invece un Common Equity Tier 1 pari a 8.620,3, un Tier 1 dello stesso ammontare e totale fondi propri di 9.774,6. I ratios relativi ai seguenti parametri risultano essere:

- Cet 1 capital ratio: **14,72%**
- Tier 1 capital ratio: **14,72%**
- Total capital ratio: **16,69%**

Considerando i requisiti minimi che il Gruppo è tenuto a rispettare:

- Ratio - Capitale primario di classe 1: **10%**
- Ratio - Capitale di classe 1: **10%**
- Ratio - Capitale totale: **13,5%**

I risultati per tutte le banche sono positivi e in linea con quanto previsto dal comitato di Basilea.

Se prendiamo in considerazione però il CET 1 ratio (Ratio - Capitale primario di classe 1), ovvero il benchmark utilizzato per valutare la solidità di una banca, la media europea a dicembre 2019 risultava essere intorno al 15%<sup>10</sup>. Dai risultati sovraesposti emerge che esclusivamente Montepaschi si avvicina al valore medio europeo.

Vediamo ora come sarebbero cambiati i requisiti patrimoniali, in particolare il CET 1 ratio e Total Capital Ratio se dal 2019 fosse stato in vigore il decreto Cura Italia e se tutte le banche avessero convertito le loro DTA che fino ad allora erano categorizzate come non trasformabili, in crediti d'imposta.

Partiamo con lo spiegare come viene calcolato il CET 1 e di conseguenza gli altri indicatori di vigilanza.

Il Common Equity Tier 1, detto anche capitale primario di classe 1, corrisponde al capitale netto tangibile, e rappresenta la parte di patrimonio di maggiore qualità della banca. Il CET 1 è composto dai seguenti elementi:

- Strumenti di capitale che soddisfano i requisiti per essere incluse nel CET1
- Relativi sovrapprezzi di emissione
- Utili non distribuiti
- Riserve e fondi rischi
- Azioni ordinarie emesse da sussidiarie consolidate

---

<sup>10</sup> Statista. 2020. *CET1 Banks Europe 2019*

Al valore ottenuto dalla somma di tali poste dell'attivo, devono essere applicate delle riduzioni di valore, tramite deduzione integrale o parziale di alcune componenti che per natura non risultano essere qualitativamente adeguati a far parte del CET1.

Le principali poste da dedurre, secondo quanto previsto da Basilea 3 sono:

- L'eccedenza delle perdite attese rispetto alle svalutazioni complessive, per le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito con i metodi IRB
- Investimenti in azioni proprie: dedotti integralmente da CET1
- Investimenti in AT1 propri: dedotti integralmente da AT1
- Investimenti in T2 propri: dedotti integralmente da T2
- L'avviamento (deduzione applicata integralmente al Tier I).
- Partecipazioni incrociate in banche, imprese di assicurazione e finanziarie non consolidate: dedotte integralmente dal CET1
- Le attività per imposte anticipate (DTA, deferred tax assets) derivanti da temporanee differenze fra reddito fiscale e reddito civilistico
- Gli interessi di minoranza (dedotti dal CET1) (mettere nota)

Il valore complessivo del CET 1, al netto delle deduzioni, non deve essere inferiore a determinati parametri quali: al 4,5 % delle attività ponderate per il rischio (RWA), più una serie di buffer addizionali per la distribuzione di dividendi. Tali valori possono essere incrementati per le banche di levate dimensioni dalle autorità di vigilanza bancaria.

Soffermiamoci sulle DTA per perdite fiscali portate a nuovo e le DTA per eccedenze ACE. Queste ultime sono trattate diversamente rispetto alle DTA "qualificate". Secondo quanto stabilito da Basilea, ai fini del calcolo dei fondi propri l'importo relativo a queste DTA iscritto in bilancio, al netto della relativa quota di DTL, è dedotto integralmente dal CET 1.

Le deduzioni di attività non computabili, quali le DTA, riducono dello stesso importo sia l'RWA che il Capitale. Vediamo dunque quali sarebbero stati i valori considerando che la conversione in credito d'imposta riduce la quantità di DTA e comporta un incremento delle componenti patrimoniali corrispondente.

Partiamo da Unicredit:

Il CET 1 al 2019 di Unicredit risulta essere pari a **50.054 milioni**, l'RWA pari a **378.718 milioni**, un CET1 ratio di **13,22%** e un TCR di **17,69%**.

Se il decreto cura Italia fosse stato emanato nel 2019, Unicredit come detto avrebbe potuto convertire in crediti d'imposta 110 milioni di DTA riferite a perdite fiscali portate a nuovo ed eccedenze ACE. Stessa cosa vale per le altre banche.

Il CET 1 a seguito della conversione sarebbe dunque stato **50.164 milioni**, l'RWA pari **378.828 milioni**, CET 1 ratio del **13,24%** e un TCR di **17,71%**

Intesa San Paolo:

Il CET 1 al 2019 di Intesa San Paolo risulta essere pari a **41.542 milioni**, l'RWA pari a **298.524 milioni** e un CET 1 ratio di **13,91 %**, TCR di **17,65%**

Il CET 1 a seguito della conversione sarebbe dunque stato **41.652 milioni**, l'RWA pari **298.634 milioni** ed un CET 1 ratio di **13,94 %**, ed un TCR **17,68%**

Montepaschi:

Il CET 1 al 2019 di Montepaschi risulta essere pari a **8.620,3 milioni**, l'RWA pari a **58.559,1 milioni** e un CET 1 ratio di **14,72 %**, ed un TCR di **16,69%**

Il CET 1 a seguito della conversione sarebbe dunque stato **8730,3 milioni**, l'RWA pari **58.669,1 milioni** ed un CET 1 ratio di **14,88%**, un TCR di **16,85%**.

Schematizziamo quanto descritto sopra:

	CET1 (pre)	TCR (pre)	CET 1(post)	TCR (post)	Δ CET 1	Δ TCR	Δ p.b.
UNICREDIT	13,22%	17,69%	13,24%	17,71%	0,02%	0,02%	2
INTESA	13,91 %.	17,65%	13,94 %	17,68%	0,03%	0,03%	3
MONTEPASCHI	14,72 %	16,69%	14,88%,	16,85%	0,16%	0,16%	16

Questi risultati mostrano come in effetti i requisiti patrimoniali delle banche in oggetto non avrebbero ottenuto un miglioramento così netto nel 2019, cosa che potremmo affermare anche in ottica 2020.

L'unica che presenta comunque un incremento discretamente rilevante è Montepaschi di Siena che avrebbe visto un aumentare i propri ratios di 16 punti base. Questa differenza, rispetto alle altre banche oggetto d'analisi, deriva dal fatto che Montepaschi era l'unica ad avere stock di attività ricomprese nel CET 1 e un valore di RWA nettamente inferiore a quello che possiedono invece le due concorrenti. È naturale che un incremento del CET 1 e del totale dei fondi propri di 110 milioni, per enti creditizi che detengono un CET 1 pari ad 8.000 milioni, è molto più rilevante rispetto a società che possiedono uno stock di capitale primario di classe 1 di 50.000 milioni.

Questo ci porta a desumere che le banche con una capitalizzazione complessiva maggiore, che detengono un quantitativo di attività e di capitale molto elevato, non otterranno benefici, in termini di requisiti patrimoniali, rilevanti dall'introduzione di questo regime. Mentre enti creditizi di piccole-medie dimensioni potrebbero mostrare degli evidenti miglioramenti in termini di requisiti patrimoniali e dunque, anche di rating creditizio.

Sicuramente quello che otterrebbero tutti gli enti creditizi sarebbe comunque un'iniezione immediata di liquidità al posto di sgravi fiscali che si sarebbero ottenuti chissà quanti anni successivi, o non si sarebbero ottenuti affatto dato che molte DTA non vengono iscritte o subiscono riduzioni di valore a

seguito delle rivalutazioni effettuate tramite probability test. Questo in un contesto di crisi risulta comunque essere un aiuto alle banche e al sostenimento del sistema finanziario del nostro paese.

Dunque, per concludere se consideriamo gli effetti benefici che tale regime di conversione potrà apportare esclusivamente in termini di conversione, questi non saranno effettivamente così rilevanti.

Ipotizziamo che una società ceda crediti deteriorati per un miliardo, potrà convertire in credito d'imposta esclusivamente una quota di DTA riferibile a 200 milioni di euro di componenti stabiliti dalla norma in questione, supponendo di utilizzare l'aliquota IRES del 27,5% prevista per gli enti creditizi, le DTA convertibili ammonterebbero a 55 milioni di euro.

Di conseguenza se l'obiettivo del decreto "Cura Italia" era quello di sostenere le banche da un punto di vista finanziario in un periodo di crisi, sicuramente l'aiuto verrà percepito, in quanto la conversione in credito d'imposta comporta un immediato incremento di liquidità, con conseguente riduzione del carico fiscale, generato dall'eventuale compensazione consentita con gli altri debiti tributari. Ma se l'obiettivo è quello di incrementare i livelli di solidità patrimoniale delle banche italiane, il risultato non è stato centrato.

Pertanto, pur costituendo un aiuto per le imprese, la disposizione sarebbe di gran lunga più utile se avesse ad oggetto le DTA relative a più voci dell'attivo, andando a ricomprendere anche le altre DTA non trasformabili, oppure se venisse alzata la soglia del 20 % e il limite massimo di 2 miliardi.

Se consideriamo che le cessioni di NPL di tutte le banche italiane nel 2019 rappresentano un volume di circa 38 miliardi, e che il biennio che ci prepariamo ad affrontare sarà caratterizzato da un incremento notevole dei bagagli di crediti deteriorati in pancia ai big five, forse sarebbe opportuno favorire ancora di più la vendita di queste attività tramite un incremento dei benefici fiscali derivanti dalla conversione.



## Conclusione

In questo lavoro, abbiamo cercato di affrontare in maniera approfondita il tema della fiscalità dei soggetti IAS/IFRS, con un focus sugli effetti della fiscalità differita nei bilanci degli enti creditizi.

In un primo momento abbiamo effettuato una panoramica sull'evoluzione della normativa europea in tema di armonizzazione contabile e fiscale, per garantire una migliore comparabilità delle informazioni di bilancio. Grazie all'introduzione del principio di derivazione rafforzata, oggi il sistema fiscale italiano ha risolto le problematiche che si sono presentate negli ultimi anni, tramite il recepimento del principio della prevalenza economica e della cadenza temporale degli eventi.

L'adozione dei Principi contabili internazionali nell'ordinamento italiano, hanno spinto il legislatore ad adeguare la disciplina tributaria in ossequio a quanto predisposto dallo IAS 12. Il tema della fiscalità differita è divenuto centrale in innumerevoli fattispecie e spesso ha lasciato qualche dubbio interpretativo, come analizzato per le *business combination*.

Tra questi abbiamo deciso di soffermarci in particolare sugli effetti della fiscalità differita nei bilanci bancari. Quello del banking è uno dei settori che più risente del peso delle imposte differite in bilancio, e questo è divenuto motivo di interventi da parte del legislatore volti a mitigare tali effetti negativi. Tra i vari interventi effettuati nel corso degli anni, il più recente risale a pochi mesi fa e consiste nell'art.55 del decreto "Cura Italia", che introduce il regime "straordinario" di conversione delle attività per imposte differite in crediti d'imposta. Tale disposizione normativa è stata emanata con l'obiettivo di ovviare ad una serie di problematiche, tra cui la crisi di liquidità connessa alla pandemia in corso, grazie alla possibilità di chiedere a rimborso tali crediti o utilizzarli in compensazione con altri debiti tributari. La finalità principale risiede però nella volontà, già espressa dal legislatore con i precedenti interventi, di migliorare i requisiti patrimoniali delle banche italiane, che negli anni sono risultate un po' indietro rispetto ai competitor europei. La norma infatti conferisce la possibilità di trasformare in crediti d'imposta DTA che con il regime "ordinario" non potevano essere convertite, partendo dal presupposto che nell'anno in corso vengano effettuate cessioni di crediti deteriorati. Dunque da un lato si vuole andare a ridurre il peso delle DTA in pancia agli enti creditizi, che risultano essere parecchio sconvenienti in quanto dedotte integralmente dal CET 1.

Dall'altro si vuole incentivare ancor di più la cessione di NPL, che dal periodo post crisi si sono accumulati in quantità ingente nei bilanci delle nostre big five.

Dall'analisi prospettica effettuata sui bilanci 2019 di Unicredit, Intesa San Paolo e Montepaschi, quello che si evince è che il processo di de-risking attuato dai principali enti creditizi ha portato allo smobilizzo di numerosi portafogli di crediti non performanti negli ultimi anni, e che l'introduzione di questo regime potrebbe favorire ancor di più le cessioni per ottenere i benefici fiscali connessi all'art.55. Per quanto riguarda i benefici dal punto di vista dei requisiti patrimoniali, invece i risultati sono tutt'altro che ottimali, dato che l'incremento dei CET 1 ratio e TCR ratio sono minimi, a parte per Montepaschi. Questa differenza, rispetto alle altre banche oggetto d'analisi, deriva dal fatto che Montepaschi era l'unica ad avere stock di attività ricomprese nel CET 1 e un valore di RWA nettamente inferiore a quello che possiedono invece le due concorrenti. La norma predispose dei limiti alla conversione, che comportano la possibilità di convertire fino ad un massimo di 110 milioni di DTA. L'impatto che tale conversione ha su banche con una capitalizzazione così elevata come Unicredit o Intesa è minimo, mentre su Montepaschi è sicuramente risultato più evidente. Dunque questo ci ha portato a constatare che se l'obiettivo del decreto "Cura Italia" era quello di sostenere le banche da un punto di vista finanziario in un periodo di crisi, sicuramente l'aiuto verrà percepito, in quanto la conversione in credito d'imposta comporta un immediato incremento di liquidità, con conseguente riduzione del carico fiscale. Ma se l'obiettivo è quello di incrementare i livelli di solidità patrimoniale delle banche italiane, il risultato non è stato centrato. Chi potrebbe beneficiare di questa normativa sono gli enti creditizi di dimensioni ridotte, che avendo un livello di capitalizzazione inferiore, avrebbero un incremento patrimoniale più considerevole.

Per poter generare un effetto positivo a livello di requisiti patrimoniali delle grandi banche bisognerebbe ritoccare leggermente la norma estendendo l'ambito di applicazione a DTA riferite ad altre componenti, oppure alzare i limiti e le soglie previste.



## Bibliografia

Assonime. *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze di bilancio.*

Balestri, G., 2012, *Il bilancio bancario*, Hoepli.

Cagnoni, A., D'Ugo, D., Germani, A., 2016, *Gli aspetti fiscali delle rettifiche su crediti per banche assicurazioni alla luce delle recenti novità*, La gestione straordinaria delle imprese.

[Online]Gdctax.it

Circolare n.262, 2005 – *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, (6° Aggiornamento del 30 novembre 2018 – ristampa integrale).

Circ. 18 maggio 2016, n. 20/E – Cinieri. Operazioni straordinarie, “*Legge di Stabilità 2016: i chiarimenti dell’Agenzia*”, in Pratica Fiscale n. 24.

Circolare del 22/07/2016 n. 32, Agenzia delle Entrate

Circ. 21 settembre 2017, n. 16 – Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Commissione problematiche fiscali. “*I riflessi sull’IRES e sull’IRAP del nuovo bilancio di esercizio.*”

Decreto Legge del 29 dicembre 2010, n. 225, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.*

Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, *Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.*

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, *Relazione illustrativa*

Firts Cisl, 2020, *Big Five quarto trimestre 2019*

Fusa, E., 2012. *Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS*, i quaderni.

Gigliotti, A., 2012, *Il decreto Monti*, Ipsoa.

Giommoni, F., 2012, *La trasformazione delle imposte anticipate in crediti di imposta dopo l'intervento della Manovra Monti*, [Online]Stsnetwork.it

IAS N.12 – *Income taxes*.

IFRS N.3 – *Business Combinations*.

Il sole 24 ore, 25-05-2020, *Eba: le banche europee hanno capitale e liquidità in eccesso per erogare più credito e assorbire le perdite in crisi pandemica*.

Intesa San Paolo, *Relazione finanziaria 2019*

KPMG, 2020, *COVID-19: gli impatti sul settore bancario*, [Online] kpmg.com/it

Linkiesta, 2012, *Legge miracolosa: le banche hanno 2,5 miliardi in più*

Montanaro, E., 2016. *La composizione del patrimonio di vigilanza*.

Montepaschi di Siena, *Relazione finanziaria 2019 Montepaschi*

ODCEC Roma, 2011. *IFRS 3 Aggregazioni Aziendali*.

ODCEC Roma, 2020, *EMERGENZA COVID-19: LE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE IN MATERIA FISCALE*.

Parisotto, R., 2015, *Modificato il regime IRES e IRAP di svalutazione e perdite su crediti delle banche*”, Corriere Tributario.

Parisotto, R., 15.12.2015, *Banche DTA con addizionale*, Il Sole-24 Ore.

PWC, 2020, *Trasformazione di DTA in crediti di imposta: le novità del Decreto Legge n. 18/2020*, [Online] blog.Pwc.tls.it

PWC, 2020, *The Italian NPL Market Ready to Face the Crisis*, [Online] Pwc.com

PWC, 2011. *Principi Contabili Internazionali*. Milano: IASB (Milano): IPSOA.

Rutigliano, M., 2020. *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari- II EDIZIONE: EGEA*.

Sacchetto, C., 2012, *Profili fiscali dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Rubettino editore

UNICREDIT, *Relazione finanziaria 2019*

Villa, N., 2011, *La trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta: un beneficio esteso a tutti i soggetti Ires*, [Online]Clientieuroconference.it

Zizzo, G. e Andreani, G., 2011. *La Fiscalità Delle Società IAS/IFRS*. [Milano]: IPSOA.



## Riassunto

Nel contesto internazionale in continua trasformazione, il tema della fiscalità è uno dei più spigolosi e anche per questo più interessanti, a mio parere da affrontare.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un processo di armonizzazione in materia contabile e di conseguenza fiscale, nato dalla necessità di rendere confrontabili i dati e le informazioni dei vari players che operano nei mercati internazionali. Il percorso si avvia nel 1978 con l'emanazione da parte della Comunità Economica Europea di una serie di provvedimenti legislativi tramite lo strumento della direttiva. Quest'ultimo si rivelò però poco efficace in quanto consentiva libertà di recepimento in capo ai singoli stati, che naturalmente optavano per la scelta di trattamenti contabili più adeguati alla natura socio – economica ed alla tradizione contabile del proprio paese. I problemi evinti dall'approccio delle direttive portarono ad un'inversione di rotta da parte della commissione Europea, che iniziò a valutare una serie di alternative.

La scelta ricadde sull'adozione di un corpus di principi contabili comuni per la redazione dei bilanci, emanati da due organismi sovranazionali: lo IASB e il FASB, istituiti con lo scopo primario di sostituire le istituzioni europee nell'emanazione dei principi contabili internazionali.

Il processo armonizzazione vede poi susseguirsi una serie di comunicazioni della commissione europea che si concretizzano con l'emanazione del Regolamento Comunitario 1606/2002, che obbliga tutte le società che emettono titoli quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea, a redigere il bilancio consolidato applicando gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e gli International Accounting Standards (IAS) a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2005.

Il recepimento del suddetto regolamento in Italia, tramite l'emanazione del D.lgs. 38/2005, ha fatto sorgere la necessità di adeguare la normativa fiscale in materia di determinazione del reddito di impresa.

Il primo intervento è avvenuto con l'emanazione della legge n.244/2007 (finanziaria 2008), che recepisce le indicazioni contenute nella “relazione Biasco”, la quale valutava negativamente il principio della “neutralità fiscale” contenuto nel D.lgs 38/2005, in quanto si limitava esclusivamente a scongiurare il pericolo che soggetti versanti nelle medesime situazioni economico-patrimoniali potessero subire prelievi fiscali di ammontare differente solo in ragione del sistema contabile adottato.

La finanziaria del 2008 segna il passaggio dal principio di neutralità fiscale a quello di derivazione rafforzata attraverso una riformulazione dell'art.83 del TUIR. In particolare, le novità introdotte sono due:

- viene eliminato l'inciso relativo ai componenti direttamente imputati a patrimonio, inserito con D.lgs 38/2005,
- è prevista l'applicazione dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi IAS/IFRS, anche in deroga alle disposizioni del TUIR.

Tramite l'emanazione di altri due decreti: il decreto "IAS" e soprattutto il decreto "Milleproroghe", si è arrivati alla situazione odierna in cui vige il principio di derivazione rafforzata "piena".

Nonostante i vari interventi posti in essere da legislatore, restano delle evidenti limitazioni al principio della prevalenza della sostanza sulla forma e continuano a trovare piena applicazione le disposizioni fiscali previste dalla normativa interna in merito ad esempio alla deducibilità di alcune componenti negative, esclusione dalla tassazione o ripartizione di quest'ultime in più periodi di imposta.

Tutte queste differenze di valutazione di componenti positive e negative di reddito che danno luogo alla cosiddetta fiscalità differita, oggetto di analisi del principio contabile internazionale sulle imposte: lo IAS 12.

Il principio contabile IAS 12 definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito. In particolare, tale principio si propone come obiettivo quello di stabilire come individuare gli effetti fiscali correnti e futuri relativi:

- al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate nello stato patrimoniale dell'entità;
- alle operazioni e agli altri fatti dell'esercizio corrente rilevati nel bilancio dell'entità.

Il suddetto principio stabilisce che l'entità rilevi gli effetti fiscali connessi ad operazioni ed altri eventi con le medesime modalità con il quale rileva le medesime operazioni o eventi.

Il principio si applica per la contabilizzazione di tutte le imposte calcolate sui redditi imponibili, nazionali ed estere, comprese le ritenute fiscali, dovute da una società controllata, collegata o parte di un accordo a controllo congiunto a seguito di distribuzioni all'entità che redige il bilancio.

Le uniche esclusioni dall'applicazione riguardano i contributi pubblici e i crediti di imposta su partecipazioni, nonostante tale principio tratti la contabilizzazione delle differenze temporanee che possono derivare da tali contributi o crediti di imposta.

Secondo la regola generale le imposte devono essere iscritte in bilancio seguendo il principio della competenza, ma non sempre le imposte sul reddito di competenza di un determinato esercizio sono esigibili nello stesso esercizio in cui sorgono, questi disallineamenti generano la fiscalità differita.

Le attività e fiscali differite si contabilizzano a seguito di differenze temporanee deducibili e imponibili tra il reddito imponibile ed il risultato d'esercizio.

Una passività fiscale differita deve essere rilevata quando emergono differenze temporanee imponibili salvo che non derivino dalla rilevazione iniziale dell'avviamento di un'attività o di una passività in un'operazione che: non rappresenta una aggregazione aziendale; e al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile.

Un'attività fiscale differita deve essere rilevata quando emergono differenze temporanee deducibili, perdite fiscali non utilizzate e crediti d'imposta non utilizzati nella misura in cui è probabile che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale le differenze temporanee deducibili possono essere utilizzate, a meno che l'attività fiscale differita non derivi da: rilevazione iniziale di un'attività o di una passività diversa da una aggregazione aziendale che, al momento dell'operazione, non influisce sull'utile contabile o sul reddito imponibile.

In merito alla valutazione lo IAS 12 specifica che per la rilevazione di attività e passività fiscali differite è necessario tener conto delle conseguenze fiscali delle modalità di realizzazione delle attività e pagamento delle passività, che in determinati casi possono influenzare gli importi effettivamente pagati o ricevuti.

Nel valutare la recuperabilità delle attività fiscali si deve tener conto anche di tutte le opportunità di pianificazione fiscale a disposizione dell'impresa.

È consentita la compensazione a patto che vengano rispettati determinati requisiti. L'entità sia in possesso di un diritto legalmente esercitabile a compensare gli importi, che le attività e passività fiscali differite siano relative a imposte sul reddito dello stesso tipo.

Il tema della fiscalità differita è molto attuale e ricorrente in una moltitudine di fattispecie che possono essere oggetto d'analisi. Tra questi vi è sicuramente quello delle operazioni di *business combination* disciplinate dall'IFRS 3, caratterizzate da una serie di incertezze e problemi applicativi derivanti dal

differente metodo di contabilizzazione delle operazioni di finanza straordinaria previsto dalla normativa interna e quella dei principi contabili internazionali.

Se l'IFRS 3, prevede che l'acquirente rilevi le attività e passività al loro fair value, allocando la differenza di fusione alla rivalutazione di queste poste ed eventualmente ad avviamento, il codice civile, utilizza il metodo del pooling of interest, ovvero della continuità contabile del valore dei beni trasferiti, dunque attività e passività della società risultante dalla fusione saranno dati dalla somma dei valori desunti dal bilancio senza effettuare nessuna rivalutazione. Inoltre, le differenze di fusione contabilizzate come "Avanzi/Disavanzi da fusione" sono date dalla differenza tra l'aumento di capitale della società acquirente e il valore contabile delle attività nette acquisite alla data di fusione, diversamente da quanto avviene con il purchase method nel quale la riserva di sovrapprezzo esprime la differenza di valori reali delle attività scambiate per l'acquisizione. Questo comporterebbe che a seconda dei principi contabili utilizzati, i risultati di bilancio differiscano e dunque anche il prelievo fiscale sia differente.

Dopo aver effettuato un'analisi generale sul contesto di applicazione del principio e sulle interessenze con altri disposti quali l'IFRS 3, nel caso delle *business combination*, il corpo centrale dell'elaborato punta ad analizzare il peso delle imposte differite sui bilanci degli enti creditizi, e le azioni intraprese dal legislatore volte a mitigare tali effetti.

Per poter evidenziare gli effetti fiscali dell'applicazione dello IAS 12 sui bilanci delle banche è necessario effettuare un approfondimento sui principi di redazione che questa particolare categoria di enti deve applicare.

Le banche come gli altri intermediari finanziari sono considerate una categoria a parte dal legislatore in quanto il loro operato ha un forte impatto sull'economia nazionale e molto spesso anche mondiale. Il bilancio bancario è disciplinato da una normativa specifica che prevede l'applicazione di schemi di bilancio differenti e per questo risulta per alcuni aspetti diverso rispetto a quello di imprese commerciali e industriali sia nell'impostazione che nei contenuti.

Anche per le banche, applicando i criteri di contabilizzazione di alcune poste di bilancio previsti dagli IAS/IFRS, possono generarsi disallineamenti rispetto ai criteri di competenza previsti dalla normativa fiscale. Tale disallineamento può alle volte concretizzarsi come differenza temporanea imponibile o deducibile, qualora questa discrepanza tra valore contabile e valore riconosciuto ai fini fiscali verrà riassorbita negli esercizi successivi.

I bilanci delle banche italiane sono stati caratterizzati negli ultimi anni da una forte presenza di DTA causata dalla normativa tributaria in vigore, che da questo punto di vista si è rivelata particolarmente sconveniente. L'accumulo di DTA ha generato effetti negativi sulla dotazione patrimoniale delle banche nostrane, dato che secondo quanto predisposto da Basilea 3, tali attività non possono essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza, in quanto considerate attività illiquide la cui recuperabilità è incerta. La deduzione di DTA dal patrimonio di vigilanza, per le banche italiane è quella di ammontare più ingente insieme all'avviamento, e si è rivelata nel tempo un deficit in termini di requisiti patrimoniali. Questo ha portato il legislatore a porre in essere una serie di misure a sostegno dei nostri enti creditizi.

Gli interventi a seguito delle restrizioni imposte da Basilea 3 iniziano con il decreto "milleproroghe" che introduce un regime di conversione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta. Tale normativa è stata poi modificata e perfezionata dalla manovra Monti del 2011, che ha identificato le fattispecie di applicazione di tale agevolazione fiscale. Questa norma consente alle imprese di convertire le DTA riferite a svalutazioni crediti, ammortamento avviamento, ammortamento attività immateriali, in crediti d'imposta. Presupposto per l'adesione a tale regime è l'aver conseguito una perdita civilistica, perdita fiscale, o scioglimento della società. Gli effetti della disciplina appena descritta si sono rivelati particolarmente positivi per le nostre banche leader del mercato che venivano a tre anni consecutivi di perdite d'esercizio. Questa norma ha consentito di un'ingente iniezione di liquidità con conseguenti benefici dal punto di vista fiscale e patrimoniale per i nostri enti creditizi, come confermano i dati raccolti sui bilanci 2012 sui bilanci di alcuni dei principali player italiani.

Con l'avvento della pandemia da Covid 19 che ancora oggi stiamo vivendo, il settore bancario si è trovato ad affrontare la prima crisi globale post 2008.

Durante il biennio 2020-2021, il settore del banking sarà chiamato a fronteggiare una contrazione della redditività che porterà ad un aumento del rischio di default e del deterioramento del credito. Sarà dunque compito degli istituti rivalutare i propri piani pluriennali alla luce degli obiettivi di NPL ratios e di dotazione di capitale.

Per cercare di sostenere il banking in questo periodo di crisi il legislatore ha emanato una serie di provvedimenti, tra cui il decreto "Cura Italia", che nel suo articolo 55 dispone una nuova fattispecie di conversione delle DTA in crediti d'imposta. Questo regime consente di trasformare le DTA relative a perdite pregresse portate a nuovo ed eccedenze ACE non ancora utilizzate. Presupposto per l'adesione è la cessione di NPL, tale requisito è fondamentale in quanto possono essere convertite

componenti relative a DTA fino ad un ammontare massimo del 20% del valore totale dei crediti ceduti. Non può essere superata la soglia massima considerabile di due miliardi di euro.

La suddetta disposizione normativa è stata emanata con l'obiettivo di ovviare ad una serie di problematiche, tra cui la crisi di liquidità connessa alla pandemia in corso, grazie alla possibilità di chiedere a rimborso tali crediti o utilizzarli in compensazione con altri debiti tributari. La finalità principale risiede però nella volontà, già espressa dal legislatore con i precedenti interventi, di migliorare i requisiti patrimoniali delle banche italiane, che negli anni sono risultate un po' indietro rispetto ai competitor europei. La norma infatti conferisce la possibilità di trasformare in crediti d'imposta DTA che con il regime "ordinario" non potevano essere convertite, partendo dal presupposto che nell'anno in corso vengano effettuate cessioni di crediti deteriorati. Dunque da un lato si vuole andare a ridurre il peso delle DTA in pancia agli enti creditizi, che risultano essere parecchio sconvenienti in quanto dedotte integralmente dal CET 1.

Dall'altro si vuole incentivare ancor di più la cessione di NPL, che dal periodo post crisi si sono accumulati in quantità ingente nei bilanci delle nostre big five.

Dall'analisi prospettica effettuata sui bilanci 2019 di Unicredit, Intesa San Paolo e Montepaschi, quello che si evince è che il processo di de-risking attuato dai principali enti creditizi ha portato allo smobilizzo di numerosi portafogli di crediti non performanti negli ultimi anni, e che l'introduzione di questo regime potrebbe favorire ancor di più le cessioni per ottenere i benefici fiscali connessi all'art.55. Per quanto riguarda i benefici dal punto di vista dei requisiti patrimoniali, invece i risultati sono tutt'altro che ottimali, dato che l'incremento dei CET 1 ratio e TCR ratio sono minimi, a parte per Montepaschi. Questa differenza, rispetto alle altre banche oggetto d'analisi, deriva dal fatto che Montepaschi era l'unica ad avere stock di attività ricomprese nel CET 1 e un valore di RWA nettamente inferiore a quello che possiedono invece le due concorrenti. La norma predispone dei limiti alla conversione, che comportano la possibilità di convertire fino ad un massimo di 110 milioni di DTA. L'impatto che tale conversione ha su banche con una capitalizzazione così elevata come Unicredit o Intesa è minimo, mentre su Montepaschi è sicuramente risultato più evidente. Dunque questo ci ha portato a constatare che se l'obiettivo del decreto "Cura Italia" era quello di sostenere le banche da un punto di vista finanziario in un periodo di crisi, sicuramente l'aiuto verrà percepito, in quanto la conversione in credito d'imposta comporta un immediato incremento di liquidità, con conseguente riduzione del carico fiscale. Ma se l'obiettivo è quello di incrementare i livelli di solidità patrimoniale delle banche italiane, il risultato non è stato centrato. Chi potrebbe beneficiare di questa

normativa sono gli enti creditizi di dimensioni ridotte, che avendo un livello di capitalizzazione inferiore, avrebbero un incremento patrimoniale più considerevole.

Per poter generare un effetto positivo a livello di requisiti patrimoniali delle grandi banche bisognerebbe ritoccare leggermente la norma estendendo l'ambito di applicazione a DTA riferite ad altre componenti, oppure alzare i limiti e le soglie previste.